



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Enrico Torri
Consigliere	Carlo Picuno
Referendario	Giovanni Natali
Referendario	Nunzio Mario Tritto, <i>relatore</i>
Referendario	Daniela Piacente
Referendario	Antonio Marsico
Referendario	Lucia Minervini
Referendario	Giovanna Olivadese

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sui rendiconti di gestione 2018, 2019 e 2020 del comune di Trepuzzi (LE), ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

udito il relatore, referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, convocata con ordinanza n. 1/2022 e svolta in video conferenza mediante collegamenti da remoto per il perdurare dell'emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 85 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 341 del 31.12.2021.

Premesso in

FATTO

L'organo di revisione del Comune di Trepuzzi (LE) ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo per la Puglia la relazione sul rendiconto 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 266/2005, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 12 dell'11 giugno 2019.

Con nota prot. Cdc n. 516 dell'01.02.2021 (indirizzata al Sindaco dell'ente e, per conoscenza, all'organo di revisione) è stata avviata attività istruttoria finalizzata ad ottenere chiarimenti su alcuni aspetti della gestione finanziaria relativa all'esercizio 2018.

Il comune di Trepuzzi (LE) ha fornito riscontro a quanto rilevato, con note prot. Cdc n. 2775 e n. 2776 del 02.04.2021.

In data 16.03.2021, peraltro, l'organo di revisione dell'ente in esame ha inoltrato la relazione sul rendiconto 2019, ai sensi del citato art. 1, comma 166 della legge n. 266/2005, in conformità alle linee guida della Sezione delle Autonomie di cui alla deliberazione n. 9 del 28.05.2020.

Conseguentemente, con successiva nota istruttoria prot. Cdc n. 5922 del 21.09.2021, sono stati richiesti ulteriori elementi in ordine al rendiconto di gestione 2018, nonché determinate informazioni sulla gestione contabile e finanziaria degli esercizi 2019 e 2020.

A tale ultima richiesta, l'ente ha dato riscontro con nota prot. Cdc n. 7218 del 19.11.2021. Nelle more del riscontro, l'ente ha provveduto altresì alla trasmissione della relazione sul rendiconto 2020 (cfr. prot. Cdc n. 6860/21 dell'11.11.2021), in

conformità a quanto disposto dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 7 del 12.04.2021.

Considerato in

DIRITTO

Prima di procedere all'esame dei rendiconti di gestione 2018-2019-2020 del comune di Trepuzzi (LE), appare opportuno delineare brevemente il quadro normativo vigente in materia.

L'art. 1, comma 166 della legge n. 266/2005 stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*.

L'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 (inserito dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art. 148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o

del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Sia l'art. 6 del d.lgs. n. 149/2011 che l'art. 3 del d.l. n. 174/2012 (inserendo l'art. 148-bis nel d.lgs. n. 267/2000), evidentemente, hanno sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e hanno determinato il

passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente «collaborativo», privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art.148-bis prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, in presenza dei relativi presupposti, il dissesto finanziario dell'ente (art. 6 del d.lgs. n. 149/2011).

Alla luce delle memorie prodotte dal comune di Trepuzzi (LE) e dei relativi allegati, risultano alcune criticità che verranno meglio descritte *infra*.

1. Risultato di amministrazione.

In relazione alla conformità del risultato di amministrazione e delle sue componenti ai principi contabili, in sede istruttoria sono stati evidenziati alcuni profili meritevoli di approfondimento.

Il comune di Trepuzzi (LE) ha approvato i risultati di amministrazione del quinquennio 2016-2020, quali risultano dalla seguente tabella:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE quinquennio 2016/2020						
		2016	2017	2018	2019	2020
Fondo cassa al 1° gennaio		308.242,71	233.364,39	310.989,28	54.322,26	42.298,18
Riscossioni	(+)	17.501.267,25	17.912.088,93	19.640.553,48	21.032.490,09	23.887.165,18
Pagamenti	(-)	17.576.145,57	17.834.464,04	19.897.220,50	21.044.514,17	23.835.647,00
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)	233.364,39	310.989,28	54.322,26	42.298,18	93.816,36
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	58.183,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)	175.180,69	310.989,28	54.322,26	42.298,18	93.816,36
Residui attivi	(+)	8.477.759,10	10.338.394,79	12.105.249,50	12.775.690,43	13.764.826,59
Residui passivi	(-)	6.406.593,21	7.348.746,34	8.510.815,43	8.816.878,66	6.814.486,45

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)	154.896,07	186.173,49	202.418,34	204.024,09	194.881,03
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)	25.687,30	522.591,29	1.040.881,19	701.173,07	1.244.361,43
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	(=)	2.065.763,21	2.591.872,95	2.405.456,80	3.095.912,79	5.604.914,04
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre						
Parte accantonata						
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12		1.054.000,00	1.579.927,43	1.811.208,78	5.840.890,42	6.611.618,01
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00	0,00	1.107.347,94
Fondo perdite società partecipate				0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso				300.000,00	200.000,00	150.000,00
Altri accantonamenti		120.000,00	259.987,17	3.500,00	15.000,00	22.000,00
Totale parte accantonata		1.174.000,00	1.839.914,60	2.114.708,78	6.055.890,42	7.890.965,95
Parte vincolata						
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		28.430,70	113.969,50	0,00	808,31	670.575,64
Vincoli derivanti da trasferimenti		57.474,84	0,00	117.002,41	6.191,59	10.312,32
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00	0,00	0,00	17.128,27	17.128,27
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata		85.905,54	113.969,50	117.002,41	24.128,17	698.016,23
Totale parte destinata agli investimenti		3.205,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale parte disponibile		802.652,22	637.988,85	173.745,61	-2.984.105,80	-2.984.068,14

Fonte: elaborazione SRC Puglia su dati BDAP

1.1 Fondo pluriennale vincolato

Con le note istruttorie indicate in premessa, è stato chiesto all'ente di trasmettere l'elenco degli impegni di parte corrente e di parte capitale per i quali si è proceduto, al 31 dicembre di ciascuna annualità oggetto di esame, alla reimputazione agli esercizi successivi, con attivazione del fondo pluriennale vincolato. A tal proposito, la Sezione ha invitato ad indicare la motivazione relativa

a ciascuna reimputazione e la relativa fonte di finanziamento (specificando la tipologia di entrata e se la stessa fosse stata incassata o ancora presente tra i residui attivi conservati in bilancio; con riguardo a quest'ultima ipotesi, è stata richiesta l'indicazione dei riferimenti contabili dell'accertamento).

Per le sole spese in conto capitale, si è chiesto di specificare se la relativa reimputazione fosse stata effettuata sulla base di un cronoprogramma dei pagamenti dell'investimento, cui i vari impegni di spesa si riferiscono.

Con nota prot. Cdc n. 2775/21, l'ente ha affermato (cfr. paragrafo n. 2.1) che *“per quanto attiene alle reimputazioni di parte corrente si specifica che le stesse attengono al Fondo per il trattamento accessorio e ad incarichi legali ai sensi dei vigenti principi contabili. Per la parte capitale, la tipologia di entrata è dettagliata dalla codifica contabile per ogni movimentazione, e oltre al prospetto riepilogativo si allegano stampe di dettaglio delle singole poste considerate. Il Settore tecnico non ha fornito cronoprogrammi di dettaglio cui fare riferimento, da qui l'annotazione dell'Organo di revisione evidenziata nel relativo rilievo (...)”*.

In allegato alla predetta nota, l'ente ha prodotto apposito prospetto, rubricato *“Atto di Variazione FPV – Partitario”*, nel quale sono elencate le reimputazioni dall'esercizio 2018 all'esercizio 2019 di tutta una serie di impegni di spesa, sia di parte corrente che di parte capitale, per l'importo complessivo di € 2.376.222,86.

Di tali impegni reimputati, la quota di € 202.418,34 corrisponde agli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente, mentre la quota di € 1.040.881,19 corrisponde agli impegni finanziati dal fondo di parte capitale (in modo corrispondente, pertanto, ai valori delle due sezioni del fondo pluriennale vincolato indicati nel prospetto del risultato di amministrazione al 31.12.2018).

Per quanto concerne la motivazione della reimputazione dei suddetti impegni di spesa, tuttavia, si rileva che la stessa non è rinvenibile né dalla memoria di risposta alla nota istruttoria per il 2018, né dal suddetto prospetto relativo al partitario del fondo, nell'ambito del quale ciascuna reimputazione è genericamente ricondotta ad un *“riaccertamento di competenza”* o ad una *“variazione esigibilità”*.

In risposta alla successiva richiesta istruttoria di cui al prot. 5922/21 del 21.09.2021, peraltro, essendo stato invitato a puntualizzare se le risorse utilizzate per il finanziamento degli impegni costituenti il fondo pluriennale vincolato fossero state materialmente percepite o fossero ancora annoverate tra i residui attivi conservati in bilancio, l'ente ha fornito tali indicazioni, dichiarando altresì (cfr. nota prot. Cdc n. 7218/21 del 19.11.21, paragrafo n. 1 della sezione I) che *“per quanto attiene alle reimputazioni di parte corrente si conferma che le stesse attengono al Fondo per il trattamento accessorio e ad incarichi legali ai sensi dei vigenti principi contabili. Per la parte capitale, la tipologia di entrata è dettagliata dalla codifica contabile per ogni movimentazione, e oltre al prospetto riepilogativo si allegano stampe di dettaglio delle singole poste considerate. Per quanto attiene alla mancanza di crono programmi per la parte capitale, non avendo il Settore tecnico fornito cronoprogrammi di dettaglio, si è fatto riferimento a quanto riportato nel relativo programma delle Opere pubbliche. Il FPV relativo a finanziamenti regionali deriva da somme già incassate e non ancora liquidabili alla fine del 2018, ad eccezione del Progetto Bibliò che è stato successivamente rideterminato nel suo ammontare ed ancora oggi risulta non concluso. Le manutenzioni finanziate con oneri di urbanizzazione hanno generato un FPV derivante da somme già incassate. Il mutuo derivante dal Credito Sportivo è stato incassato all'atto della sottoscrizione avvenuta nel 2017, mentre il mutuo della Cassa DD.PP. risulta tra i residui attivi (...)”*.

Per quanto concerne, invece, il fondo pluriennale vincolato 2019 e 2020, il comune di Trepuzzi (LE) – sulla scia di quanto già dichiarato per il 2018 – ha ribadito (cfr. paragrafo n. 1.1, sezione II, della memoria di risposta prot. Cdc n. 7218/21) che *“il FPV relativo a finanziamenti regionali e ministeriali deriva da somme già incassate e non ancora liquidabili alla fine del 2019, ad eccezione della riqualificazione della marina di Casalabate che è stato incassato nei primi mesi del 2020. Il mutuo derivante da Credito Sportivo è stato incassato all’atto della sottoscrizione avvenuta nel 2017. Il FPV relativo a finanziamenti regionali e ministeriali deriva da somme già incassate e non ancora liquidabili alla fine del 2020, ad eccezione [degli] adeguamenti sismici delle scuole per cui sono state anticipate le somme; i residui relativi alla manutenzione [della] scuola via Elia e al progetto stoviglie riutilizzabili sono stati incassati nei primi mesi del 2020 (...). I cronoprogrammi che sono stati presi in considerazione per l’attivazione del FPV derivano dal prospetto del Piano delle opere pubbliche inserito nel DUP dal quale si evince l’importo che presumibilmente verrà a scadenza per ogni esercizio. In fase di rendiconto, gli importi che non si riferivano ad obbligazioni scadute sono stati prontamente reimputati all’esercizio successivo (...)”*.

A quest’ultima memoria di riscontro, l’ente ha allegato tre prospetti, descrittivi degli impegni costituenti il fondo pluriennale vincolato di parte capitale rispettivamente al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020, con indicazione delle risorse finanziarie a copertura e specificazione dell’avvenuto incasso o della permanenza tra i residui attivi conservati in bilancio.

Nonostante gli elementi forniti dall’ente, non può dirsi tuttora soddisfatta la richiesta di specificare la ragione giuridica di ciascuna reimputazione dei suddetti impegni di spesa, essendo decisamente generiche le motivazioni addotte dal medesimo. Siffatta circostanza non consente, dunque, al Collegio di poter valutare i

criteri applicati dall'ente ai fini della determinazione del fondo e la relativa capacità di programmazione della spesa.

Conseguentemente, la Sezione raccomanda al comune di Trepuzzi (LE) per il futuro una maggiore chiarezza nell'illustrazione della composizione del fondo, considerato che *“il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale vincolato” sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste”* (in tal senso infatti dispone il punto n. 5.4.4 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

1.2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 516/21, avvalendosi dei dati presenti nel questionario consuntivo per il 2018 (cfr. tabella n. 2.2 *«Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate»*), è stata calcolata la plausibile grandezza attesa del fondo nel medesimo esercizio, secondo il metodo ordinario, in applicazione dell'esempio n. 5 - determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. A tal fine, sono stati utilizzati i dati (residui iniziali e riscossioni) ivi riportati, relativi alle entrate IMU/TASI, TARSU/TIA/TARI/TARES, sanzioni per violazioni del codice della strada, fitti attivi e canoni patrimoniali, proventi da acquedotto, da permesso di costruire e da canoni di depurazione.

Dalla conseguente elaborazione del fondo è emerso un dato superiore rispetto all'ammontare accantonato dal comune di Trepuzzi (LE) nel risultato di amministrazione 2018, come si evince dal seguente prospetto:

FCDE accantonato nel risultato di amministrazione (a)	FCDE calcolato con metodo ordinario per alcune categorie di entrata (b)	Differenza FCDE (c=a-b)
1.811.208,78	6.938.528,44	-5.127.319,66

Considerata la non lieve differenza dell'importo effettivamente accantonato rispetto a quello calcolato e la sostanziale esiguità del fondo rispetto alla massa dei residui attivi mantenuti in bilancio al 31.12.2018 (dei quali una parte non irrilevante maturata nei precedenti esercizi), è stato quindi chiesto al comune di Trepuzzi (LE) di fornire l'analitico prospetto di conteggio del fondo medesimo e ogni possibile delucidazione al riguardo.

Inoltre, considerato quanto dichiarato dall'ente, circa la quantificazione del fondo secondo l'ormai abrogato metodo semplificato, è stato chiesto di fornire i prospetti di calcolo anche per gli esercizi precedenti il 2018 nei quali fosse stato impiegato il metodo predetto.

Con l'occasione, è stato altresì messo in risalto come dal prospetto di composizione del fondo al 31.12.2018 risultasse che lo stesso fosse alimentato esclusivamente da residui attivi concernenti imposte, tasse e proventi assimilati, con esclusione delle altre tipologie di entrate, in relazione alle quali erano comunque stati effettuati riaccertamenti di segno negativo.

In risposta, il comune di Trepuzzi (LE), con nota prot. Cdc n. 2775/21 (cfr. sezione I, paragrafo n. 2.2), ha affermato di aver "utilizzato fino al rendiconto 2018 il metodo semplificato fino ad allora consentito. Si allega un prospetto riassuntivo delle quote

annuali accantonate in bilancio che alimentavano tale fondo fino al 31.12.2018. Nel rendiconto 2019 l'ente ha provveduto al calcolo con il metodo ordinario, accantonando l'importo di euro 5.840.890,42 tra parte "corrente" e parte "capitale" come da dettaglio allegato, usufruendo delle disposizioni contenute nel decreto "Milleproroghe" n. 162 del 30.12.2019, in merito alle quote costanti di recupero del relativo disavanzo.

L'Ente sta provvedendo, in sede di definizione del rendiconto 2020, ad una ricognizione definitiva dei crediti tributari, della loro effettiva esigibilità anche al fine di stralciare eventuali crediti da riportare nello Stato Patrimoniale. La difficoltà sostanziale (...) è nella assoluta insufficienza del personale disponibile per tali fondamentali attività, atteso che il Servizio finanziario, nel suo complesso, dispone di una figura del Responsabile in convenzione con altro Comune al 50%, di un funzionario di cat. D1, assunto nell'aprile 2020, e di due operatrici ex LSU stabilizzate nel 2017. Nel piano dei fabbisogni 2020-2022, come reiterato per il prossimo triennio, sono previste n. 3 figure professionali di cat. C con profilo contabile da adibire all'Ufficio tributi per la cura di tutti i relativi procedimenti che, ad oggi, sono affidati all'esterno quali attività di supporto al Responsabile del Settore Economico-finanziario (...)".

In allegato alla memoria, l'ente ha trasmesso il seguente prospetto di quantificazione dell'accantonamento al fondo per il periodo compreso tra l'01.01.2015 ed il 31.12.2018, così come risultante dalla correzione del dato relativo allo stanziamento in bilancio previsionale per l'esercizio 2017 (€ 214.000,00 anziché € 464.000,00, scaturente dall'incremento dello stanziamento iniziale in corso di esercizio):

Anno	Accantonamento in bilancio	Totale FCDE iniziale (all'1.01.2015)	FCDE finale anno	Totale
2015		€ 309.844,24		
2015	€ 115.000,00		€ 870.000,00	
2016	€ 184.000,00		€ 1.054.000,00	
2017	€ 214.000,00		€ 1.579.927,43	
2018	€ 231.284,35		€ 1.811.162,80	

Secondo i dati forniti dall'ente, il suindicato importo di € 309.844,24 corrisponde al fondo accantonato nel risultato di amministrazione al 01.01.2015, come scaturente dal riaccertamento straordinario dei residui, al quale è stato poi sommato l'importo dello stanziamento al fondo in bilancio di previsione 2015, pari ad € 115.000,00.

Ciononostante, l'ente ha accantonato al fondo al 31.12.2015 l'importo finale di € 870.000,00, determinato sulla base di *"ragioni prudenziali considerata anche la percentuale degli incassi ordinari e da ruoli"* (cfr. prospetto allegato del fondo crediti da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2015).

L'ente ha fornito, in allegato alla memoria, ulteriori prospetti, volti ad illustrare i criteri di calcolo seguiti e l'evoluzione del fondo crediti di dubbia esigibilità negli anni dal 2015 al 2019. In particolare, l'ente ha evidenziato quanto segue:

- lo stanziamento iniziale per il 2015, pari ad € 115.000,00, è stato calcolato sulla base delle entrate da TARI, da IMU, da proventi per il servizio di refezione scolastica, da fitti diversi, da COSAP e da sanzioni per violazioni del Codice della strada;

- in sede di bilancio di previsione 2016, è stato effettuato lo stanziamento iniziale al fondo di € 184.000,00, determinato sulla base del rapporto tra accertamenti

e riscossioni delle entrate da arretrati ai fini ICI/IMU, da TARI/TARES/TARSU, da sanzioni per violazioni del Codice della strada e da oneri di urbanizzazione. Per esplicita affermazione dell'ente, *“per il principio di massima prudenza, per quanto vi sia un accantonamento complessivo a rendiconto già di euro 870.000,00 [al 31.12.2015], si è scelto di accantonare (...) somme con maggiorazione rispetto alle percentuali consentite dalla legge anche in misura maggiore rispetto alle percentuali consentite dalla legge (...)”* (cfr. prospetto allegato relativo al calcolo del fondo 2016-2018);

- in sede di bilancio di previsione 2017 è stato stanziato l'importo di € 214.000,00 (superiore all'importo calcolato dall'ente come minimo obbligatorio, pari ad € 115.949,42). Tale stanziamento, nel corso del 2017, *“è stato incrementato di euro 250.000,00 (...)”* (cfr. memoria prot. Cdc n. 7218/21, sezione I, paragrafo n. 2);

- in sede di bilancio di previsione 2018 è stato stanziato l'importo di € 231.281,35, calcolato sulla base delle entrate da accertamenti ICI/IMU degli anni precedenti, da imposta comunale sulla pubblicità, da accertamenti ai fini TARSU/TARI e da canoni di occupazione delle aree pubbliche;

- in sede di rendiconto 2019, l'importo accantonato al fondo (pari ad € 5.840.890,42) è stato determinato sulla base delle entrate da accertamenti ICI/IMU degli anni precedenti, da accertamenti ai fini TARSU/TARI, da TARI (ordinaria), da proventi da illuminazione votiva, da fitti reali diversi, da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada degli anni precedenti, da proventi per rilascio di concessioni edilizie.

Con successiva richiesta istruttoria di cui al prot. Cdc n. 5922/21, con riferimento ai rendiconti 2019 e 2020, è stato chiesto all'ente di chiarire alcune discrasie rilevate tra i dati riportati dall'organo di revisione nel questionario consuntivo 2019 e quelli ricavabili dal rendiconto finanziario delle entrate per il

medesimo esercizio, consultabile sulla BDAP. Al contempo, l'Amministrazione comunale è stata invitata a voler trasmettere il prospetto di calcolo dell'accantonamento al fondo anche per questi ultimi due esercizi, secondo il metodo ordinario previsto dall'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, chiarendo nello specifico come mai nel 2020 l'accantonamento al fondo fosse stato effettuato tenendo conto solo delle entrate del Titolo 1 - tipologia 101 (*"imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa"*) ma non anche di altre tipologie d'entrata.

L'ente ha dato riscontro alla richiesta, trasmettendo, in allegato alla memoria di cui al prot. Cdc n. 7218/21, i prospetti di calcolo del fondo al 31.12.2019 ed al 31.12.2020 e precisando (cfr. paragrafo n. 1.2 della Sezione II), altresì, che *"per quanto attiene al Titolo III della entrata non considerato nel 2020 si comunica che gli importi relativi al 90% circa di quelle entrate sono collegati a fatture attive per raccolta differenziata rifiuti che l'Ente incassa con frequenza regolare, peraltro sulla base di prefatture riscontrate con i relativi consorzi di filiera, e a proventi da autovelox già notificati e non contestati o impugnati (...)"*.

In allegato alla predetta memoria, l'ente ha inoltrato copia della deliberazione consiliare n. 34/2020 del 12.10.2020, avente ad oggetto *"Disavanzo art. 39 quater legge 28 febbraio 2020 (decreto mille proroghe) maggior disavanzo da nuovo calcolo FCDE. Provvedimenti"*, mediante la quale, preso atto del passaggio al metodo di calcolo ordinario del fondo crediti di dubbia esigibilità, in occasione dell'approvazione del rendiconto di gestione 2019, e preso atto altresì del disavanzo complessivo di amministrazione al 31.12.2019, pari ad € 2.984.105,80 (scaturente dal mutamento del criterio di quantificazione del fondo), ha deliberato il ripiano del medesimo in quindici anni, a decorrere dall'esercizio 2021, a norma dell'art. 39 quater, comma 1 della legge n. 8/2020, con quote annuali pari ad € 198.940,39.

Per la copertura del disavanzo, l'ente ha previsto le seguenti fonti:

- entrate da alienazione, nel 2021, dell'immobile di sua proprietà, attualmente sede della società "Farmacia Comunale di Trepuzzi", per un importo pari ad € 160.000,00, indicato quale base di gara a rialzo;
- "economie di spesa discrezionale" pari ad € 198.940,39;
- economie di spesa a regime, a decorrere dal 2022, scaturenti dalla conclusione della transazione con la "Servizi Pubblici Ambientali S.p.A.", pari ad € 300.000,00;
- economia di spesa a regime, per ulteriori circa € 300.000,00, a decorrere dal 2025, per effetto del completamento dell'ammortamento del buono ordinario comunale 2004-2024 a rata costante.

Alla luce dei suesposti elementi istruttori, si osserva quanto segue.

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), al paragrafo n. 3.3 stabilisce che *"sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi dalla lotta all'evasione, ecc. (...). Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata) (...). L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota*

accantonata (...). Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36 [del d.lgs. n. 118/2011], e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2018 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio [facoltà di applicazione del metodo c.d. "semplificato" di calcolo]. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione (...). Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale (...)"

Con specifico riferimento al metodo semplificato di calcolo dell'accantonamento al fondo, sopra menzionato, il principio contabile in commento dispone che "in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale

l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti;

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019. Si rinvia all'esempio n. 5, riportato in appendice, che costituisce parte integrante del presente principio".

Il menzionato esempio n. 5, rubricato "Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità", evidenzia che "per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

1) individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie o dai capitoli. Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinati ad essere accertati a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

b) i crediti assistiti da fidejussione,

c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio;

2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui) (...). La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi (...) rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi (...).

Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio (...). Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente (...). Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di

ciascuna delle entrate di cui punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2). È possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio (...)".

L'esempio n. 5 prosegue chiarendo che *"in occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. A tal fine si provvede:*

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo, come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto [d.lgs. n. 118/2011];

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1, la media del rapporto tra gli incassi in c/residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi (...);

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2 (...).

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazione vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo, è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità. Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1,

del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del presente decreto, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a sé stante della spesa nel bilancio di previsione. A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi, è rideterminata la quota del risultato di amministrazione vincolata al fondo crediti di dubbia esigibilità. La rideterminazione del fondo è effettuata con le stesse modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto (...)".

Ciò ricordato, per quanto concerne il caso di specie si osserva quanto segue.

In disparte ogni considerazione circa la scarsa chiarezza dei prospetti illustrativi del calcolo del fondo (in particolare, quelli allegati alla memoria di risposta prot. Cdc n. 2775/21, relativa al rendiconto 2018) presentati dall'ente, si rileva altresì la presenza di diverse discrasie tra i dati ivi riportati e quelli dichiarati nei rendiconti finanziari delle entrate trasmessi alla BDAP, come di seguito evidenziate:

Dato	Valore dichiarato nel prospetto	Valore dichiarato in BDAP
Accertamento ICI/IMU anni precedenti c/residui 2016	0,00 €	2.372.723,12 €
Accertamento ICI/IMU anni precedenti c/residui 2017	649.740,00 €	2.535.469,58 €
Accertamento ICI/IMU anni precedenti - Reversali da riscossione residui 2016	0,00 €	177.358,83 €

Accertamento ICI/IMU anni precedenti - Reversali da riscossione residui 2017	58.450,00 €	55.743,73 €
Accertamento TARSU/TARI c/residui anni precedenti 2016	70.000,00 €	1.191.246,84 €
Accertamento TARSU/TARI c/residui anni precedenti 2017	1.059.504,00 €	2.453.401,23 €
Accertamento TARSU/TARI anni precedenti - Reversali da riscossione residui 2016	0,00 €	73.496,23 €
Accertamento TARSU/TARI anni precedenti - Reversali da riscossione residui 2017	5.328,11 €	91.901,08 €
Proventi da illuminazione votiva - accertamenti c/residui 2016	66.953,00 €	0,00 €
Proventi da illuminazione votiva - accertamenti c/residui 2017	20.106,00 €	0,00 €
Canone di occupazione aree pubbliche - Accertamenti c/residui 2016	14.037,20 €	0,00 €
Canone di occupazione aree pubbliche - Accertamenti c/residui 2017	10.000,00 €	0,00 €

Canone di occupazione aree pubbliche - reversali da riscossione c/residui 2016	€ 14.037,20	0,00 €
Canone di occupazione aree pubbliche - reversali da riscossione c/residui 2017	10.000,00 €	0,00 €
Proventi da sanzioni amministrative - accertamenti c/residui 2016	14.000,00 €	218.121,74 €
Proventi da sanzioni amministrative - accertamenti c/residui 2017	5.500,00 €	384.856,85 €
Proventi da sanzioni amministrative - reversali da riscossione c/residui 2016	14.000,00 €	20.063,89 €
Accertamenti ICI/IMU anni precedenti - accertamenti c/competenza 2017	570.022,68 €	1.850.000,00 €
Accertamenti ICI/IMU anni precedenti - reversali incassi c/competenza 2017	570.022,68 €	1.002.503,46 €
Imposta comunale sulla pubblicità - accertamenti c/competenza 2017	34.027,26 €	48.980,26 €

Imposta comunale sulla pubblicità - reversali incassi c/competenza 2017	21.027,26 €	28.080,26 €
Canone occupazione aree pubbliche - accertamenti c/competenza 2017	111.858,03 €	0,00 €
Canone occupazione aree pubbliche - reversali incassi c/competenza 2017	65.641,53 €	0,00 €
Accertamenti c/residui TARSU/TARI (prospetto FCDE 2019)	1.840.168,62 €	4.218.560,28 €
Illuminazione votiva - accertamenti c/residui (prospetto FCDE 2019)	76.410,00 €	0,00 €
Fitti reali diversi - accertamenti c/residui (prospetto FCDE 2019)	81.337,64 €	69.732,70 €
Proventi sanzioni per violazioni CDS - accertamenti c/residui (prospetto FCDE 2019)	50.234,85 €	0,00 €
Proventi da rilascio concessioni edilizie - accertamenti c/residui (prospetto FCDE 2019)	143.265,33 €	133.349,57 €

Inoltre, dai vari prospetti trasmessi dall'ente non è dato ricavare i dati inerenti agli stralci di residui attivi dal conto del bilancio, al termine di ciascun esercizio compreso tra il 2015 ed il 2018, come di seguito elencati:

- € - 4.106.503,96 al 31.12.2015;
- € - 499.067,81 al 31.12.2016;
- € - 226.699,18 al 31.12.2017;
- € - 483.570,16 al 31.12.2018.

Ne consegue che, allo stato degli atti, risulta assai arduo verificare la congruità e correttezza del calcolo del fondo negli esercizi in cui l'ente ha fatto applicazione del metodo semplificato. Difficoltà non minori pone la ricostruzione del calcolo del fondo negli esercizi 2019 e 2020, interessati dall'applicazione del metodo ordinario di calcolo, stante l'apparente non corrispondenza dei dati indicati nei prospetti con quelli presenti nei rendiconti finanziari delle entrate trasmessi alla BDAP.

Ad ogni modo, la circostanza che in fase di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare al 31.12.2020 si sia tenuto conto esclusivamente delle entrate di cui al titolo I – tipologia 101 (*“Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa”*), tralasciando ulteriori tipologie di entrate la cui riscossione, soprattutto in conto residui, non è risultata soddisfacente nel tempo (come evidenziato nel successivo paragrafo n. 2 della presente deliberazione), appare una criticità contabile di non poco conto, suscettibile di pregiudicare gli equilibri finanziari dell'ente.

A siffatta circostanza può ragionevolmente ricondursi l'emersione di un notevole disavanzo di amministrazione al termine degli esercizi 2019 e 2020, allorché l'ente è passato dall'adozione del metodo semplificato di calcolo a

quello ordinario. In tale contesto è, infatti, emersa la sostanziale sottovalutazione del fondo avvenuta fino al 31.12.2018, con conseguente necessità di “sterilizzare” residui attivi conservati in bilancio ma che, in precedenza, erano stati valutati come di facile e certa realizzabilità.

Siffatta considerazione appare, d'altronde, suffragata dall'affermazione fatta dallo stesso ente nella memoria prot. Cdc n. 2775/21 (cfr. paragrafo n. 2.2), secondo la quale *“l'ente sta provvedendo, in sede di definizione del rendiconto 2020, ad una ricognizione definitiva dei crediti tributari, della loro effettiva esigibilità anche al fine di stralciare eventuali crediti da riportare nello Stato Patrimoniale”*.

Appare, dunque, evidente la necessità di adottare con urgenza ogni necessaria misura volta ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità alla effettiva riscuotibilità dei residui attivi conservati in bilancio, nonché di adeguare la spesa alle risorse realmente disponibili per l'Amministrazione comunale, che dovrà pertanto comunicare a questa Sezione regionale di controllo le conseguenti azioni poste in essere a riguardo.

1.3 Fondo anticipazioni di liquidità

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 516 dell'01.02.2021 (cfr. paragrafo n. 2.3), è stato chiesto di compilare apposito prospetto recante i dati relativi ad eventuali importi accertati ed incassati negli anni a titolo di anticipazioni di liquidità, nonché all'eventuale applicazione della normativa dichiarata incostituzionale con sentenza n. 4/2020 (cfr. art. 2, comma 6 del d.l. n. 78/2015 ed art. 1, comma 814 della legge n. 205/2017).

A tale richiesta, l'ente ha dato riscontro al paragrafo n. 2.3 della memoria prot. Cdc n. 2775/21, chiarendo che *“l'ente nel 2018 non aveva usufruito di alcuna*

anticipazione di liquidità e, conseguentemente, non ha mai utilizzato la quota accantonata ai fini della formazione ed accantonamento al FCDE.

Considerato che la tabella da compilare riporta l'anno 2019, si trasmettono i dati di questo ente che ha avuto accesso all'anticipazione di liquidità da Cassa DD.PP., come da norma di riferimento, per euro 981.618,38 restituita interamente al 30.12.2019.

Anche nel 2020, per le evidenti difficoltà di cassa, l'ente ha usufruito dell'anticipazione di liquidità per euro 1.107.347,94 che verrà rimborsata secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e che è contabilizzata secondo le specifiche indicazioni tanto dei principi contabili che della stessa Corte dei conti (...)".

In allegato alla successiva memoria di risposta prot. Cdc n. 7218/21, l'Amministrazione di Trepuzzi (LE) ha trasmesso analogo prospetto recante i dati delle anticipazioni di liquidità accertate ed incassate anche nell'esercizio 2020, dal quale si trae conferma dell'erogazione del predetto importo pari ad € 1.107.347,94.

Al riguardo, si constata che quest'ultima importo risulta contabilizzato nel rendiconto finanziario delle entrate 2020 – consultabile sulla BDAP – tra le entrate di cui al codice E.6.03.01.01.000 (*"Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali"*), anziché nella tipologia E.6.02.02.00.000 (*"Anticipazioni"*).

Occorre rammentare, al riguardo, che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al paragrafo n. 3.20-bis, stabilisce che *"sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse da quelle di cui al paragrafo 3.26 [le anticipazioni di tesoreria]. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già*

prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno (...). Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale), l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento in ogni caso costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese (...)".

Ciò posto, nel caso oggetto della presente disamina si riscontra l'effettiva e regolare costituzione, da parte dell'ente, dell'accantonamento nel risultato di amministrazione 2020 del fondo anticipazioni di liquidità, per l'ammontare di € 1.107.347,94.

Tuttavia, l'avvenuta contabilizzazione della somma fra le accensioni di mutui e di altri finanziamenti a medio-lungo termine, anziché fra le anticipazioni, non appare conforme alla *ratio* ed alla natura dell'istituto in esame, come sopra evidenziato.

Si richiede, pertanto, al comune di Trepuzzi (LE) una più corretta contabilizzazione dell'importo oggetto di anticipazione, al fine di evitare il relativo impiego e computo alla stregua di ordinari finanziamenti.

1.4 Fondo perdite società partecipate

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 516/21, si è innanzitutto evidenziata la mancata effettuazione di accantonamenti, nel risultato di amministrazione 2018, al

fondo perdite delle società partecipate, nonostante al comune di Trepuzzi (LE) fossero riconducibili *pro quota* le perdite maturate nel 2017 dagli organismi dallo stesso partecipati, per l'importo complessivo di € 592,11, come di seguito evidenziato:

	Partecipazione			Risultato di esercizio 2017	Perdita 2017 per quota ente
	quota	diretta	indiretta		
Farmacia Comunale di Trepuzzi S.r.l.	51,00	1		+111.505,00	0
Servizi Pubblici Ambientali S.p.A.	5,00	1		-11.841,00	-592,05
GAL Valle della Cupa s.r.l.	1,15	1		-5	-0,06
GAL Valle della Cupa Nord- Salento	25,88		1	+4.902,00	0

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia (valori in euro)

Considerato che, ai sensi dell'art. 21 del Testo Unico delle società partecipate (T.U.S.P.), di cui al d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., è previsto l'accantonamento nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, di un importo pari al risultato negativo degli organismi partecipati non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, il comune di Trepuzzi (LE) è stato invitato a voler comunicare l'avvenuto ripiano delle perdite sopra indicate o, diversamente, a chiarire le ragioni del mancato accantonamento, segnalando anche eventuali difformità di dati. In caso di eventuale inosservanza della norma in questione, è stato chiesto all'ente di procedere alla quantificazione del fondo anche in relazione alle perdite di bilancio degli organismi partecipati anteriori al 2017.

Alla richiesta, l'Amministrazione comunale ha dato riscontro con nota prot. Cdc n. 2775/21 (cfr. paragrafo n. 2.4), puntualizzando che *“in merito alla costituzione del fondo perdite per le società partecipate, l'Ente non ha ritenuto di accantonare alcuna somma al fondo indicato, non avendo mai ricevuto comunicazioni dai relativi Organi gestionali in merito alla copertura con nuovi conferimenti dei soci, avendo previsto di rimandare all'esercizio successivo tale perdita.*

Nel caso di specie, la Società mista Servizi Pubblici Ambientali S.p.A. non espleta più alcun servizio di RSU nei confronti di tutti i Comuni partecipanti alle quote sociali dal mese di giugno 2017, dopo l'espletamento della gara di nuova assegnazione di tali servizi a cura della competente ATO.

La quota di perdita del "vecchio" Gal Valle della Cupa srl, (...) non è stata definitivamente sciolta solo per effetto della conclusione di alcune rendicontazioni per finanziamenti pubblici gestiti fino al 2016. Come gli altri Comuni, la stessa nell'anno 2016 è stata "sostituita" dalla nuova società che all'epoca la Regione Puglia pretese secondo le indicazioni relative ai Regolamenti di finanziamenti comunitari.

In sede di rendiconto 2020 si assicura una ricognizione puntuale, per quanto ormai sia stata disposta la cessione e alienazione delle partecipazioni significative, al fine di ottemperare a quanto disposto dalle norme richiamate, anche in presenza di importi non rilevanti ai fini degli equilibri generali di bilancio (...)"

Con successiva nota istruttoria prot. Cdc n. 5922/21 (cfr. sezione II, paragrafo n. 1.3), con riferimento ai rendiconti 2019 e 2020, è stata illustrata la situazione delle perdite di esercizio maturate dagli organismi partecipati nei medesimi esercizi, come di seguito sintetizzata:

	Partecipazione			Risultato di esercizio 2019	Perdita 2019 per quota ente
	quota	diretta	indiretta		
G.A.L. Valle della Cupa s.r.l.	1,15%	1		- 830,00	-9,55
G.A.L. Valle della Cupa Nord Salento s.r.l.	25,88%		1 ¹	+732,00	0,00
Farmacia comunale di Trepuzzi s.r.l.	51,00%	1		+129.914,00	0,00
Servizi Pubblici Ambientali s.p.a.	5,00%	1		+19.221,00	0,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia (valori in euro)

¹ Il comune di Trepuzzi partecipa con una quota del 25,88% al Consorzio Valle della Cupa Nord Salento, il quale, a sua volta, partecipa al GAL Valle della Cupa Nord Salento con una quota pari al 26,20%. Ne consegue che la quota di perdite riportate a nuovo realizzate dal GAL Valle della Cupa Nord Salento ed imputabile al comune di Trepuzzi è pari al 6,78%.

	Partecipazione			Risultato di esercizio 2020	Perdita 2020 per perdita 2020 quota ente
	quota	diretta	indiretta		
G.A.L. Valle della Cupa s.r.l.	1,15%	1		+405,00	0,00
G.A.L. Valle della Cupa Nord Salento s.r.l.	25,88%		1	+393,00	0,00
Farmacia comunale di Trepuzzi s.r.l.	51,00%	1		+144.066,00	0,00
Servizi Pubblici Ambientali s.p.a.	5,00%	1		+ 17.350,00	0,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia (valori in euro)

Nonostante i risultati economici conseguiti dagli organismi partecipati dall'ente negli esercizi 2019 e 2020 siano per lo più positivi, si è comunque evidenziata la sussistenza nei relativi patrimoni al 31.12.2020 di perdite rinviate dai precedenti esercizi, come illustrate nel seguente prospetto:

	Partecipazione			Perdite riportate a nuovo	Quota di perdite riportate riferibile all'ente
	quota	diretta	indiretta		
G.A.L. Valle della Cupa s.r.l.	1,15%	1		-1.931,00.	-22,21
G.A.L. Valle della Cupa Nord Salento s.r.l.	25,88%		1	- 10.614,00	-719,63
Farmacia comunale di Trepuzzi s.r.l.	51,00%	1		0,00	0,00
Servizi Pubblici Ambientali s.p.a.	5,00%	1		- 112.332,00.	- 5.616,60

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia (valori in euro)

Ciò posto, è stato chiesto al comune di Trepuzzi (LE), anche in merito a questi due ultimi esercizi, di comunicare l'avvenuto ripiano delle perdite economiche o, in alternativa, di chiarire le ragioni del mancato accantonamento e, nell'ipotesi in cui fosse stata riscontrata l'inosservanza dell'art. 21 del T.U.S.P., di procedere alla corretta quantificazione del fondo.

A quest'ultima richiesta è stato dato riscontro con memoria prot. Cdc n. 7218/21 (cfr. sezione II, paragrafo n. 1.2), secondo la quale "per quanto attiene alla situazione delle società partecipate, si comunica che per le società G.A.L. Valle della Cupa srl

e G.A.L. Valle della Cupa Nord Salento srl si provvede, in sede di variazione al bilancio 2021 ad istituire un fondo vincolato di pari importo Euro 741,84, nella Missione n. 20.

In merito alla società Servizi Pubblici Ambientali S.P.A. è in corso la procedura di cessione delle quote di cui si allega copia della Deliberazione consiliare con cui questo Ente, come gli altri Enti pubblici partecipanti al capitale sociale, hanno delegato il Comune di Campi Salentina, avente la maggiore partecipazione, all'espletamento della relativa procedura di evidenza pubblica.

Come si evince dalla stessa deliberazione, il Comune avente la maggiore partecipazione ha valutato in euro 217.393,11 il valore della cessione delle quote di parte pubblica, 51%, per la quale cifra era pervenuta richiesta di acquisto dal socio di minoranza, e che rappresenterà la base d'asta a rialzo per la procedura di cessione definitiva.

Il Comune di Campi Salentina ha assicurato che la procedura sarà conclusa entro la fine del 2021.

In merito alla Farmacia Comunale di Trepuzzi srl si allega copia dell'avviso di asta pubblica andato deserto e si stanno predisponendo gli atti per il II° avviso di asta pubblica da pubblicare nelle forme di legge con la previsione di eventuale procedura di trattativa privata nell'eventuale caso che anche tale secondo avviso non vada a buon fine.

L'ente ha vincolato l'incasso di tali somme alla restituzione anticipata del B.O.C. comunale avente scadenza al 31.12.2025 recuperando in tal modo al bilancio corrente l'importo di circa euro 240.000,00 pari alla quota annua capitale relativa.

Anche per il 2022, nel caso di procedura di asta deserta, si procederà a destinare a tale utilizzo le corrispondenti somme, in ottemperanza a quanto disposto dalle norme contabili (...)"

Tutto ciò considerato, si rappresenta che – al di là dell'esito della procedura di cessione delle partecipazioni al capitale della "Servizi Pubblici Ambientali S.p.A." – il comune di Trepuzzi (LE) è comunque tenuto, ai sensi dell'art. 21 del T.U.S.P., ad

effettuare l'apposito accantonamento al fondo perdite delle società partecipate, in relazione alle perdite economiche realizzate da tale società negli esercizi precedenti e meramente riportate agli esercizi posteriori.

Come già anticipato, infatti, la norma dispone che “nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (...). L’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione (...). Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell’Unione europea in tema di aiuti di Stato”.

Come si evince dalla disposizione *supra* citata, fintantoché permanga la partecipazione dell’ente in una determinata società, esso è tenuto ad accantonare nel proprio risultato di amministrazione un importo pari alla quota ad esso riferibile delle perdite di bilancio non immediatamente ripianate di quest’ultima. Lo “svincolo” dell’accantonamento al fondo perdite può avvenire, dunque, soltanto per

effetto dell'avvenuto ripiano delle perdite, della definitiva dismissione della partecipazione alla società oppure dell'avvenuta liquidazione di quest'ultima.

Nel caso di specie, la mancata effettuazione dell'accantonamento da parte del comune di Trepuzzi (LE) nei risultati di amministrazione 2018, 2019 e 2020, con riferimento alle perdite non ancora ripianate dalle relative società partecipate, appare una violazione del precetto normativo sopra riportato.

Si prende comunque atto dell'intenzione dell'ente di stanziare, con nota di variazione del bilancio previsionale 2021, l'accantonamento al fondo in relazione alle società "GAL Valle della Cupa" e "GAL Valle della Cupa Nord Salento".

Diversamente, la mancata considerazione delle perdite della società "Servizi Pubblici Ambientali", ai fini di tale stanziamento, continua ad integrare una violazione dell'art. 21 del T.U.S.P., in attesa della definitiva dismissione della partecipazione azionaria (che, agli atti, non risulta ancora verificatasi).

Il comune di Trepuzzi (LE) è, quindi, tenuto - in esecuzione della presente deliberazione - ad incrementare l'ammontare del fondo, alla luce anche delle perdite rinviate a nuovo dalla "Servizi Pubblici Ambientali S.p.A."

1.5 Fondo contenzioso

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 516/21, avendo rilevato un accantonamento di € 300.000,00 a titolo di fondo per il contenzioso, nell'ambito del risultato di amministrazione al 31.12.2018, è stato chiesto all'ente in esame di illustrare le modalità di calcolo del medesimo e di allegare l'elenco analitico del contenzioso pendente a tale data, comprensivo delle sentenze non definitive e non esecutive. A tal fine, è stata richiesta la compilazione di apposita tabella che riportasse, tra l'altro, i dati relativi agli importi delle spese potenziali in caso di soccombenza e

l'indicazione delle percentuali di stima del rischio di soccombenza, nonché indicazioni circa la natura, l'oggetto, lo stato ed il grado dei giudizi in questione.

Alla richiesta il comune di Trepuzzi (LE) ha risposto con memoria prot. Cdc n. 2775/21, dichiarando (cfr. paragrafo n. 2.5) che *“dopo aver affrontato negli anni 2015-2017 gravissime situazioni di esposizione in merito a contenziosi e conseguenti debiti fuori bilancio, ad oggi non rileva situazioni che non siano gestibili con le ordinarie risorse di bilancio e con gli accantonamenti che ogni anno si effettuano in sede di rendiconto a seguito di analisi puntuali delle situazioni pendenti. Nello specifico si comunica che l'ente dal 2016 ha effettuato una ricognizione complessiva dei contenziosi pendenti, che in precedenza avevano avuto scarsa attenzione e che tale servizio viene espletato dal Responsabile del Settore Economico-finanziario con l'ausilio di una figura di Cat. B.*

Nonostante la cronica carenza di personale, si garantisce il puntuale contatto con i legali incaricati proprio al fine di adeguare le conseguenti valutazioni, tanto in merito all'accantonamento in questione che in merito all'eventuale adeguamento degli impegni relativi agli stessi incarichi legali in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative.

Si specifica che l'ente stanZIA risorse ordinarie di bilancio sia per affrontare eventuali transazioni che si possono verificare nell'esercizio, in special modo per insidie stradali, oltre che per incarichi legali di costituzione in giudizio per le diverse fattispecie in cui l'ente è chiamato a difendersi (...).”

Alla memoria di risposta, l'ente ha allegato il richiesto prospetto recante l'elenco analitico del contenzioso pendente al 31.12.2018, nonché *“Note esplicative sulle cause elencate nella tabella riepilogativa”*, con cui sono stati forniti aggiornamenti sulla situazione delle controversie successiva al 31.12.2018.

Con successiva richiesta istruttoria prot. Cdc n. 5922/21, sempre con riferimento al 2018, è stato evidenziato come dal prospetto già trasmesso risultassero

n. 13 controversie pendenti al 31.12.2018, per un valore complessivo di € 2.680.870,44, a fronte di un accantonamento al fondo contenzioso pari a soli € 300.000,00. Inoltre, è stata riscontrata la presenza di un accantonamento di soli € 17.000,00 in relazione alla controversia tra l'ente e la società "BIOS s.r.l.", il cui valore tuttavia ammontava ad € 1.624.013,60.

Considerata l'esiguità dell'accantonamento complessivo al fondo, l'ente è stato invitato a fornire puntuali chiarimenti in ordine ai criteri seguiti in fase di relativa quantificazione, con specifico riguardo alla controversia con la BIOS s.r.l..

Quanto agli esercizi 2019 e 2020, si è rinnovata la richiesta di trasmettere apposito prospetto, debitamente compilato, recante l'elenco analitico del contenzioso pendente al 31.12.2019 ed al 31.12.2020.

Quest'ultima richiesta è stata riscontrata con memoria prot. Cdc n. 7218/21, con la quale (cfr. sezione I, paragrafo n. 3) l'ente ha comunicato l'esito favorevole del giudizio d'appello avverso la BIOS s.r.l., che ha determinato il riconoscimento a suo favore di € 21.000,00 a titolo di rimborso e di € 18.000,00 a titolo di rifusione delle spese legali, oltre agli accessori di legge.

In allegato alla memoria, l'ente ha inoltrato copia della sentenza in questione (ossia la sentenza della Corte di Appello di Lecce – prima sezione civile n. 934/2021 del 06.09.2021, con cui si dispone il rigetto dell'appello esperito dalla società, già soccombente in primo grado), nonché il richiesto elenco analitico del contenzioso pendente al 31.12.2019 ed al 31.12.2020.

Il prospetto relativo al 2019, in particolare, mostra la pendenza di n. 10 contenziosi civili (per lo più di natura risarcitoria), il cui valore complessivo ammonta ad € 161.194,39, a fronte di un importo stimato delle spese in caso di

soccombenza pari ad € 182.988,02 e ad un accantonamento effettivo in sede di risultato di amministrazione al 31.12.2019 pari ad € 200.000,00.

Il prospetto relativo al 2020, d'altra parte, evidenzia la pendenza di n. 5 controversie civili (di cui n. 3 di natura risarcitoria), il cui valore complessivo risulta pari ad € 201.349,09, a fronte di un importo stimato delle spese in caso di soccombenza pari ad € 227.500,00 e ad un accantonamento effettivo in sede di risultato di amministrazione al 31.12.2020 pari ad € 150.000,00.

In mancanza di "Note esplicative sulle cause elencate nella tabella riepilogativa" analoghe a quelle presentate in risposta all'istruttoria per il 2018, non è dato conoscere lo stato ed il grado delle diverse controversie elencate nei prospetti per il 2019 ed il 2020.

La Sezione prende, dunque, atto di quanto evidenziato dal comune di Trepuzzi (LE) in ordine all'accantonamento al fondo contenzioso, esortandolo a monitorare costantemente l'andamento delle controversie pendenti, in modo da garantire l'adeguatezza delle coperture finanziarie rispetto ai rischi di soccombenza processuale.

2 Capacità di riscossione complessiva ed entrate di natura tributaria

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 516/21 (cfr. paragrafo n. 3), è stata evidenziata la seguente situazione in merito alla capacità di riscossione delle entrate dell'ente nel triennio 2016-2018, quale emerge dal seguente prospetto:

Riscossione complessiva			Crediti esigibili nell'esercizio			Crediti esigibili esercizi precedenti		
2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
66,10%	62,90%	60,94%	78,83%	81,25%	79,79%	23,99%	19,61%	21,03%
Media regionale		57,73%						
Media nazionale		58,95%						

Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sez. reg. controllo Puglia su estrazione dati BDAP

In tale sede, si è altresì evidenziato un lieve peggioramento della tendenza sulla riscossione complessiva nel triennio considerato, benché il dato relativo al 2018 apparisse comunque superiore sia all'indice di deficitarietà strutturale (pari al 47%, ai sensi del D.M. del 28.12.2018) sia alla media regionale pugliese (pari al 57,73%). Conseguentemente, è stato chiesto all'ente di indicare gli interventi assunti e/o programmati al fine del miglioramento dell'attività di riscossione, rammentando come il relativo organo di revisione, in sede di parere sul rendiconto 2018, avesse già suggerito il potenziamento delle azioni finalizzate al recupero dei flussi di cassa, soprattutto con riferimento alle entrate tributarie, mediante coinvolgimento dell'intera struttura gestionale. Il revisore, infatti, a pag. 8 del parere, ha sottolineato come *"l'Ente ancora faccia grande fatica ad incassare i propri crediti, soprattutto di natura tributaria, per quanto stia accelerando le fase della riscossione coattiva e abbia provveduto ad aggiornare il proprio regolamento generale sulle entrate prevedendo strumenti, come il fermo amministrativo, che possano concretamente incentivare gli utenti ad essere più rispettosi delle scadenze"*.

Con la predetta nota istruttoria è stato anche chiesto all'ente di chiarire talune discrasie riscontrate tra i dati in materia di riscossione dei tributi locali indicati nel questionario consuntivo 2018 e quelli risultanti sulla BDAP, in particolare dal rendiconto finanziario delle entrate per il medesimo esercizio.

Per quanto concerne più specificamente le entrate ai fini dell'IMU e della TASI, inoltre, si è evidenziata una possibile situazione di inadeguata attività di contrasto all'evasione dei tributi, con particolare riguardo al c.d. *"tax gap"*, quale risultante dal seguente prospetto.

	Gettito IMU/TASI effettivo ad aliquota di base (a)	Gettito IMU/TASI teorico ad aliquota di base (b)	Differenza fra gettito effettivo e teorico (c=b-a)	Percentuale differenza rispetto al gettito teorico (d=c*100/b)	Tax gap complessivo riproporzionato
Comune di Trepuzzi	1.893.967	1.907.297	13.330	0,70%%	13.330

Anche per l'aspetto in questione, l'ente è stato invitato a fornire ogni eventuale elemento di cognizione e di valutazione.

L'Amministrazione ha replicato con memoria prot. Cdc n. 2775/21 (cfr. paragrafo n. 3 e sub n. 3.1), chiarendo di essere *"consapevole della grande difficoltà di riscossione delle proprie entrate, per quanto, soprattutto in merito alle entrate sui residui, [sia] doveroso fare una distinzione.*

Infatti, per i crediti tributari (...), l'ente ha accolto l'invito espresso dall'Organo di revisione, per quanto ciò rappresenti una urgenza di tutta evidenza, ed ha conferito incarico ad Assist Spa, società strumentale di Poste Italiane, per l'attività di supporto nella riscossione coattiva a causa della strutturale carenza di organico che, per quanto siano stati programmati una serie di concorsi che, per motivi relativi alle restrizioni da emergenza sanitaria, sono in qualche modo "bloccati", frena non poco le innumerevoli attività amministrative direttamente connesse a tali procedimenti.

Nel merito, peraltro, l'ente proprio alla fine del 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21.11.2018, ha approvato un nuovo Regolamento sulle entrate generali dell'Ente, aggiornato alle più recenti disposizioni di settore, che prevede tutti i possibili e consentiti istituti di deflazione dei crediti tributari, compreso il fermo amministrativo dei veicoli.

Nel 2019 la capacità complessiva di riscossione si attesta ancora al 59,93% circa, per quanto poi nel 2020 le attività di riscossione coattiva siano di fatto, come a tutt'oggi, impedita per specifica disposizione normativa conseguente alla emergenza sanitaria.

In tale contesto, purtroppo, questo Ente, che è condizionato fortemente dal pesante credito tributario, non riesce ad ultimare tutte le operazioni relative alle ingiunzioni fiscali già predisposte.

La capacità di riscossione delle proprie entrate, in particolare riferite ai tributi e al proprio patrimonio, sarà certamente incrementata dagli strumenti collaterali di “dissuasione” come il fermo amministrativo dei veicoli e le altre forme di deflazione che la legge consente.

In questa fase di emergenza sanitaria, l'ente al suo interno ha provveduto ad allineare la sua banca dati tributaria, anche dei tributi cosiddetti minori, ed è pronto (...) ad emettere tutti i solleciti di pagamento per le annualità fuori dal termine del ravvedimento operoso annuale, e quindi fino a tutto il 2018, in modo tale da “aggredire” il problema nella sua interezza contestualmente dedicando risorse ed energie che in questo momento non possono essere garantite per gli altri settori di gestione dell'ente (...).”

Per quanto concerne più in dettaglio le entrate ai fini dell'IMU e della TASI, sempre con memoria di risposta prot. Cdc n. 2775/21 (cfr. sub n. 3.1), il comune di Trepuzzi (LE) ha ribadito “la ferma volontà di recupero di ogni forma di elusione/evasione tributaria che questa amministrazione vuole attuare, consapevole della fondamentale importanza di tali tributi ai fini della sostenibilità complessiva della gestione dell'ente e degli equilibri generali di bilancio.

Condividendo ampiamente i risultati di quanto puntualmente rilevato da codesta On.le Corte, e ringraziando per il prezioso supporto fornito, abbiamo inteso affrontare tale problematica in due modi sostanziali:

1. nel Piano triennale dei fabbisogni del personale dipendente 2020/2022, e come sarà reiterato in quello 2021/2023, sono state previste n. 3 unità di cat. C con specifici profili contabili da assegnare all'ufficio tributi comunale ad oggi completamente sprovvisto di professionalità interne, ad esclusione del Responsabile del Settore Economico-finanziario. È

da evidenziare che l'ente, nel suo complesso, ha una fortissima carenza di personale, atteso che si attesta [ad] una percentuale complessiva della spesa del personale, calcolata ai sensi delle nuove disposizioni normative e come da Piano dei Fabbisogni 2021/2023 al 18,03% sulla media delle entrate correnti 2017/2019, al netto della quota di FCDE del relativo bilancio di previsione 2019, ben al di sotto della soglia minima di virtuosità pari al 27%, con un margine di spesa di circa 630.000,00 euro. È naturale che tali dati massimali di spesa vanno ponderati con le reali capacità di spesa dell'ente, ma è altrettanto evidente che l'ente deve affrontare una stagione di assunzioni tali da individuare quelle specifiche professionalità che gli consentano di colmare il forte deficit strutturale che risulta notevole e traspare dai dati finali di carattere economico-finanziario. Non solo, ma sarà garantito il supporto in sede di un operatore qualificato della software-house che, con la sua presenza settimanale, darà un forte impulso operativo a tutte le attività che sono state messe in campo, perché siamo consapevoli che la situazione è oltremodo insostenibile.

2 È stato individuato un gruppo interno trasversale ai vari settori, in particolare Polizia Locale e Ufficio Tecnico, coordinato dal responsabile del Settore economico-finanziario, che dovrà utilizzare tutte le banche dati disponibili, dai portali dell'Amministrazione centrale finanziaria ai dati catastali e alle aerofotogrammetrie a 5mila metri in dotazione agli uffici della Provincia di Lecce, oltre ai sopralluoghi fisici, proprio per garantire la giusta individuazione e quantificazione degli imponibili, a tutela non solo delle entrate dell'ente ma anche del principio di equità fiscale. Tanto anche in considerazione che la nuova normativa ha inteso dare forza di titolo esecutivo agli accertamenti tributari dell'ente, tale attività rappresenterà l'unico obiettivo strategico del biennio 2021/2022 che sarà assegnato a responsabili di servizio e dipendenti, insieme al rispetto dei tempi di pagamento.

Il resto della struttura, che si spera possa essere rafforzata nei prossimi mesi sulla base della programmazione sopra delineata, dovrà dare prova di sostenere lo sforzo organizzativo come

rimodulato proprio per garantire in questo biennio il recupero necessario al riequilibrio economico-finanziario, soprattutto in termini di liquidità, del nostro ente (...)"

Successivamente, con nota istruttoria prot. Cdc n. 5922/21, è stato illustrato l'andamento della riscossione complessiva delle entrate dell'ente nel periodo 2018-2020, come espressa dal seguente prospetto:

Riscossione complessiva			Crediti esigibili nell'esercizio			Crediti esigibili esercizi precedenti		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
60,94%	62,70%	63,02%	79,79%	86,12%	89,62%	21,03%	21,22%	10,74%

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su estrazione dati BDAP

Sul punto, si è riscontrato un lieve miglioramento della tendenza sulla riscossione complessiva tra il 2018 ed il 2020, soprattutto in relazione alla riscossione in conto competenza, passata dal 79,79% del 2018 all'89,62% del 2020. Quanto alla riscossione in conto residui, invece, è stato segnalato un rilevante calo, rappresentato dal passaggio dalla percentuale del 21,03% nel 2018 a quella del 10,74% del 2020.

Per una più puntuale analisi sull'andamento della riscossione sia in conto competenza che in conto residui, seppur limitata alle sole entrate dei titoli primo, terzo e quarto, tra il 2016 ed il 2020, sono stati sottoposti all'ente i prospetti di seguito riportati.

Riscossioni in conto competenza nel periodo 2016/2020

Esercizio	Entrate	Accertamenti competenza al 31.12	Riscossione c/comp. al 31/12	Percentuale di riscossione
2016	Titolo I	12.141.838,57 €	5.122.265,03 €	42,19%
2016	Titolo III	1.022.616,36 €	442.640,97 €	43,29%
2016	Titolo IV	3.122.097,16 €	1.197.712,38 €	38,36%
2017	Titolo I	7.923.662,16 €	5.273.155,00 €	66,55%
2017	Titolo III	870.272,68 €	521.337,21 €	59,91%
2017	Titolo IV	510.193,96 €	332.028,05 €	66,25%
2018	Titolo I	7.680.000,00 €	5.321.716,02 €	69,29%
2018	Titolo III	898.910,90 €	665.062,97 €	73,99%
2018	Titolo IV	1.514.382,47 €	816.465,03 €	53,91%
2019	Titolo I	7.527.602,48 €	5.667.830,06 €	75,30%

2019	Titolo III	851.348,74 €	677.633,52 €	79,60%
2019	Titolo IV	895.490,77 €	506.638,40 €	56,58%
2020	Titolo I	7.285.230,00 €	6.080.848,71 €	83,47%
2020	Titolo III	810.977,52 €	467.364,74 €	57,63%
2020	Titolo IV	1.846.188,37 €	1.369.431,93 €	74,18%

Fonte: dati contenuti nei prospetti dei rendiconti finanziari delle entrate pubblicati sulla BDAP

Riscossioni in conto residui nel periodo 2016/2020

Esercizio	Entrate	Residui iniziali all'1/1	Riscossione c/residui al 31/12	Percentuale di riscossione
2016	Titolo I	4.255.398,38 €	715.437,12 €	16,81%
2016	Titolo III	372.452,35 €	104.068,70 €	27,94%
2016	Titolo IV	1.298.290,94 €	575.257,69 €	44,31%
2017	Titolo I	6.304.136,42 €	766.574,90 €	12,16%
2017	Titolo III	475.906,69 €	25.500,00 €	5,36%
2017	Titolo IV	1.349.127,09 €	665.130,04 €	49,30%
2018	Titolo I	8.187.136,78 €	1.700.386,65 €	20,77%
2018	Titolo III	739.342,16 €	128.662,79 €	17,40%
2018	Titolo IV	738.361,17 €	117.964,18 €	15,98%
2019	Titolo I	8.444.542,16 €	1.206.457,08 €	14,29%
2019	Titolo III	788.728,81 €	57.321,50 €	7,27%
2019	Titolo IV	1.318.314,43 €	453.047,38 €	34,37%
2020	Titolo I	9.922.204,71 €	683.423,39 €	6,89%
2020	Titolo III	731.953,07 €	210.323,76 €	28,74%
2020	Titolo IV	1.026.472,98 €	276.310,48 €	26,92%

Fonte: dati contenuti nei prospetti dei rendiconti finanziari delle entrate pubblicati sulla BDAP

Sulla base dei suddetti prospetti, si è riscontrato come, a fronte di un andamento complessivamente crescente, tra il 2016 ed il 2020, della riscossione in conto competenza delle entrate dei titoli primo, terzo e quarto, l'andamento della riscossione in conto residui, in particolare di quelli afferenti al titolo primo, appare decisamente incerto (anche in annualità antecedenti l'attuale emergenza pandemica).

Sulla base di queste ultime considerazioni, il comune di Trepuzzi (LE) è stato invitato a voler fornire ulteriori aggiornamenti in ordine alle misure apprestate o preventivate per il miglioramento dell'attività di riscossione, nonché chiarimenti sullo stralcio di ingenti residui attivi avvenuto negli esercizi compresi tra il 2016 ed

il 2020 (pari ad € 499.067,81 nel 2016; € 226.699,18 nel 2017; € 483.570,16 nel 2018 ed € 246.426,31 nel 2020).

Inoltre, è stato chiesto di chiarire l'affermazione contenuta nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2020 (cfr. paragrafo intitolato "la gestione residui") secondo cui "in occasione del riaccertamento ordinario (...) il Comune di Trepuzzi ha applicato in modo puntuale il principio generale della Competenza Finanziaria c.d. Potenziata, stralciando dal conto del bilancio tutti gli impegni ed accertamenti che non sottendono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili. Tale operazione di natura straordinaria, benché non espressamente prevista dal legislatore, ha permesso all'ente di riallinearsi con il disposto del D. Lgs. 118/2011 s.m.i. ed ha contribuito in maniera rilevante alla formazione del risultato di amministrazione (...)".

A queste ultime richieste, il comune di Trepuzzi (LE) ha fornito risposta con memoria prot. Cdc n. 7218/21 (cfr. sezione II, paragrafo n. 3), puntualizzando che "l'ente sta predisponendo entro la fine dell'esercizio 2021 la nuova gara per le attività di supporto e riscossione ordinaria e coattiva dei suoi tributi, di natura tributaria e patrimoniale, legando il corrispettivo da corrispondere all'effettivo avvenuto incasso delle somme da riscuotere.

Tanto, soprattutto in merito alle operazioni di supporto, a causa della strutturale carenza di organico, già ampiamente comunicata e che non potrà essere colmata nel corso del prossimo biennio a causa delle condizioni di ristrettezza finanziaria in cui versa attualmente l'ente.

In questi giorni si è provveduto comunque a notificare gli accertamenti relativi all'anno 2016 e 2017 e si sta completando la ricognizione del complessivo credito tributario e patrimoniale che sarà posto a base di gara al fine accelerare definitivamente i relativi incassi.

Si sta predisponendo un progetto obiettivo trasversale, a partire dal 2022, relativo alle notifiche degli accertamenti non andati a buon fine con Poste Italiane, prevedendo che le

restituzioni di tali accertamenti per “destinatario sconosciuto o irreperibile” vengano notificate nuovamente dagli agenti della Polizia Locale presso la residenza indicata.

In caso di mancato riscontro, sarà attivata, previa comunicazione formale, la revoca della residenza.

Inoltre, quale strumento deflattivo della evasione e/o elusione fiscale, sarà attiva dal 2022 la convenzione con Aci del fermo amministrativo, peraltro previsto nel Regolamento generale delle entrate comunali che è stato opportunamente aggiornato (...).”

Per quanto concerne lo stralcio dei residui attivi riscontrato in fase istruttoria, in particolare l'importo di € 2.872.359,03 riportato dal revisore nella tabella n. 3 di pag. 21 del questionario consuntivo 2019, l'ente ha precisato che lo stesso “*si riferisce a residui IMU per attività di accertamento. Fin dal 2012, anno di istituzione dell'IMU, non si è rispettato il principio che specifica di accertare per cassa i tributi in autoliquidazione; a compensazione contabile di questa errata interpretazione della norma, non è stata accertata (negli anni successivi al 2012) tutta l'attività di accertamento svolta dall'ufficio tributi per l'IMU.*

Con il rendiconto 2019 si è sanata la situazione stralciando i residui sul capitolo dell'IMU ordinaria e iscrivendo a competenza 2019 tutta l'attività di accertamento effettuata nell'anno e negli anni precedenti (...).”

Relativamente allo stralcio del residuo di € 48.129,96, a titolo di “*Contributi agli investimenti da regioni*” (titolo quarto di entrata), avvenuto al 31.12.2020 e motivato sulla base dell’*“insussistenza contributi non più richiesti”*, il comune di Trepuzzi (LE) ha precisato che “*si tratta del fondo di rotazione per la progettazione, che la regione Puglia aveva istituito per venire incontro alle necessità progettuali degli enti locali, che nelle more della relativa erogazione non è stato più richiesto per l'avvenuto*

finanziamento del Piano di edilizia scolastica, che comprendeva anche le spese tecniche progettuali (...)".

Alla luce dei dettagliati elementi forniti dall'Amministrazione, si formulano le seguenti considerazioni.

Il Collegio, innanzitutto, prende atto del riconoscimento, da parte dell'ente, dell'esistenza di serie criticità in materia di riscossione complessiva delle entrate, nonché dei significativi interventi programmati per porvi rimedio, invitandolo - in occasione dell'esame dei futuri rendiconti - ad inoltrare ogni aggiornamento circa la relativa attuazione e gli effetti in termini di variazione degli incassi (soprattutto quelli di natura tributaria).

D'altra parte, data la situazione ancora insoddisfacente della riscossione in conto residui, la Sezione invita l'ente a prestare particolare cautela nella fase di programmazione delle proprie spese, onde evitare il rischio di individuarne la copertura finanziaria mediante entrate di dubbia e difficile esigibilità (si rinvia, nel merito, alle considerazioni già svolte nel precedente paragrafo n. 1.2 della presente deliberazione).

In riferimento alle motivazioni addotte per lo stralcio dei residui attivi sopra menzionati (€ 2.872.359,03 a titolo di IMU ed € 48.129,96 a titolo di contributi regionali per investimenti), invece, la Sezione ravvisa delle violazioni della normativa contabile in tema di imputazione temporale delle obbligazioni attive.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, in fatti, gli enti locali sono tenuti a contabilizzare le rispettive entrate e spese secondo il principio della c.d. competenza finanziaria rafforzata. Come chiarito dall'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (cfr. paragrafo n. 2), tale principio prescrive: *"a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi*

finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive); b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione (...)".

Ai sensi del successivo paragrafo n. 3.2, con riferimento agli accertamenti d'entrata, *"l'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito"*, mentre il paragrafo n. 3.3 dispone che *"sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc. (...)"*.

Quanto all'individuazione della scadenza del credito, il paragrafo n. 3.7.1 del principio contabile afferma che *"le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (...). Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate (...)"*, laddove il paragrafo n. 3.7.5 stabilisce che *"le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (...)"*.

La scelta operata dal comune di Trepuzzi (LE), successivamente all'entrata in vigore del principio della competenza finanziaria rafforzata nel 2015, di continuare a non accertare le entrate tributarie da autoliquidazione secondo il criterio di cassa (cioè, senza attendere la data di effettivo incasso), pertanto, ha verosimilmente

determinato la presenza nei bilanci e rendiconti successivi di una mole considerevole di residui attivi non corrispondenti ad entrate effettive, in contrasto con il principio generale di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità dei documenti contabili (principio n. 5 di cui all'allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011).

D'altra parte, va considerata indebita ed erronea la "compensazione" di tali erronei accertamenti mediante omessa contabilizzazione degli accertamenti ai fini IMU emessi dall'Ufficio tributi comunale, stante l'obbligo - normativamente imposto - di registrare nelle scritture contabili "tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente (...)" (cfr. principio contabile generale n. 16 della "competenza finanziaria", allegato al d.lgs. n. 118/2011).

Incompatibile con il principio della competenza finanziaria potenziata appare, altresì, la decisione di stralciare i predetti accertamenti delle entrate tributarie da autoliquidazione per sostituirli con un unico "maxi riaccertamento", pari ad € 2.642.500,00, a titolo di IMU in conto competenza 2019 (cfr. rendiconto finanziario delle entrate 2019, trasmesso alla BDAP, codice di entrata E.1.01.01.06.000).

In ordine allo stralcio dei contributi regionali, per l'importo di € 48.129,96, inoltre, si ravvisa un'ulteriore irregolarità contabile, costituita dall'aver accertato e contabilizzato un'entrata finanziaria in assenza di alcuna obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, non essendo stata presentata alcuna richiesta di finanziamento dall'ente alla Regione Puglia.

Siffatta condotta desta ancor più preoccupazione, se si considera il rischio che tali entrate (giuridicamente inesistenti) possano essere state destinate a fornire copertura finanziaria ad obbligazioni passive, invece, effettive.

La circostanza – dichiarata dal medesimo ente (cfr. sezione II, paragrafo n. 3, della memoria prot. Cdc n. 7218/21) – della perdurante effettuazione di una *“ricognizione del complessivo credito tributario e patrimoniale”*, d’altra parte, lascia presumere una non corretta effettuazione del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 01.01.2015, come imposto dall’art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 118/2011. Siffatta circostanza appare, d’altronde, suffragata dalla risposta espressa dal revisore al quesito n. 4.3 di pag. 9 del questionario consuntivo 2020, secondo la quale, con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, non sono stati eliminati quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla rispettiva scadenza e non riscossi, anche se non ancora prescritti.

La norma richiamata, infatti, statuisce che *“al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:*

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015 (...). Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura (...);

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2. La copertura

finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13 (...)”.

Il successivo comma 8 della disposizione in commento, a sua volta, dispone che *“l’operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili (...). In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (...)*”.

Tutto ciò considerato, l’Amministrazione di Trepuzzi (LE) è tenuta ad ultimare il procedimento di ricognizione della situazione creditoria effettiva dell’ente, fornendo tempestivamente a questa Sezione regionale di controllo ogni aggiornamento circa i relativi esiti e, soprattutto, circa l’emersione di eventuali disavanzi ulteriori.

Per il futuro, si richiede una rigorosa osservanza delle norme e dei principi contabili vigenti, la cui violazione è, del resto, suscettibile di far insorgere ipotesi di responsabilità amministrativa in capo ai titolari dei competenti uffici e servizi comunali.

Il Collegio, inoltre, richiede all’ente di fornire tempestivamente ogni aggiornamento circa le misure intraprese per il potenziamento dell’attività di riscossione delle entrate ed i relativi effetti in termini finanziari.

3 Fondo cassa e flussi di cassa

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 516/21 (cfr. paragrafo n. 4), ai fini della valutazione della situazione finanziaria dell'ente e della relativa autonomia finanziaria (distinta dall'indebitamento da mutui), è stato chiesto di compilare e trasmettere apposita tabella, segnalando al contempo le seguenti criticità:

- lo sfioramento al 31.12.2018 del parametro di deficitarietà strutturale n. 3.2, relativo alla mancata restituzione delle anticipazioni di tesoreria;
- l'assoggettamento a vincoli dell'intera dotazione di cassa dell'ente al 31 dicembre del 2016, del 2017 e del 2018 (come emerso dal parere dell'organo di revisione al rendiconto 2018 e dal questionario consuntivo per il medesimo esercizio);
- l'ingente differenza negativa di cassa, relativamente alla parte corrente, pari ad € 887.219,24 (emersa dal questionario 2018).

Al riguardo, il comune di Trepuzzi (LE) è stato invitato a voler fornire i necessari chiarimenti ed a trasmettere copia della determina dirigenziale relativa alla giacenza di cassa vincolata al 31.12.2018.

Con successiva nota istruttoria prot. Cdc n. 5922/21 (cfr. sezione I, paragrafo n. 4, e sezione II, paragrafo n. 4), è stato altresì segnalata all'ente la mancata ricostituzione di giacenze di cassa vincolata e la mancata restituzione di anticipazioni di tesoreria al 31.12.2018 (rispettivamente, per gli importi di € 269.341,73 e di € 2.028.815,40), nonché la mancata restituzione di anticipazioni di tesoreria al 31.12.2019 per l'ammontare di € 2.048.990,97. Sono stati richiesti, dunque, chiarimenti e spiegazioni al riguardo, nonché delucidazioni in ordine alla quantificazione dell'anticipazione massima di tesoreria concedibile all'ente.

Alla suindicata richiesta, l'Amministrazione di Trepuzzi (LE) ha replicato con le memorie di cui al prot. Cdc n. 2775/21 e n. 7218/21, cui ha allegato in particolare

i seguenti prospetti inerenti alla rispettiva situazione di cassa (secondo le correzioni apportate dallo stesso ente, rispetto ai dati originariamente inviati a questa Sezione regionale di controllo):

	Importo al 31/12/2018	Importo al 31/12/2019	Importo al 31/12/2020
Fondo Cassa (A)	54.322,26	42.298,18	93.816,36
Libero			
Vincolato	54.322,26	42.298,18	93.816,36
Riscossioni da regolarizzare con reversali (B)			
Pagamenti da regolarizzare con mandati (C)			
Disponibilità liquida propria (E=A+B-C)	54.322,26	42.298,18	93.816,36
Anticipazione di tesoreria accordata (F)	4.034.845,97	3.413.740,57	4.225.734,00
Anticipazione di tesoreria da restituire (G)	2.028.815,40	2.048.990,97	1.488.679,55
Fondi vincolati da ricostituire (H)	269.341,73	152.918,14	158.915,53
Disponibilità liquida potenziale (K= E+F-G-H)	1.791.011,10	1.254.129,64	2.671.955,28
Importo dei debiti esigibili (I)	8.510.815,43	8.816.878,66	6.814.486,45
Importo dei debiti fuori bilancio (J)	0,00	289.305,00	165.751,20

Con la memoria prot. Cdc n. 2775/21 (cfr. paragrafo n. 4), il comune di Trepuzzi (LE) ha riconosciuto l'evidenza delle proprie difficoltà di cassa, tali da incidere anche sui tempi di pagamento dei debiti, *“per quanto si cerchi, come avvenuto nel 2019 e nel 2020, di utilizzare tutti gli strumenti che il legislatore mette a disposizione per evitare quantomeno azioni esecutive da parte dei fornitori (...), confidando nel recupero forte di termini di pagamento e liquidità per le azioni programmate (...)”*.

In allegato alla memoria prot. Cdc n. 2775/21, l'ente ha inoltrato la determina n. 3/2019 del 17.01.2019 del Settore Programmazione e gestione risorse – personale

e contenzioso, recante la *“determinazione cassa vincolata al 1° gennaio 2019”*, in forza della quale si è accertato che *“l’importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2019 è pari ad euro 269.341,43”*, importo da comunicarsi successivamente al tesoriere dell’ente.

Con successiva memoria prot. Cdc n. 7218/21 (cfr. sezione I, paragrafo n. 4), inoltre, il comune di Trepuzzi (LE) – a fronte di specifica osservazione del Magistrato Istruttore – ha provveduto a rettificare i dati originariamente comunicati in merito all’importo massimo delle anticipazioni di tesoreria concedibili nel 2018 e nel 2019 (i valori corretti sono riportati nella relativa tabella descrittiva della situazione di cassa dell’ente).

Alla luce degli elementi istruttori sopra riassunti, desta particolare preoccupazione la grave insufficienza di disponibilità liquide dell’ente al termine di ciascuno degli esercizi esaminati, rispetto all’ammontare dei debiti certi, liquidi ed esigibili pendenti alla stessa data, nonché la circostanza della mancata restituzione delle anticipazioni di tesoreria e della mancata ricostituzione delle giacenze di cassa vincolata al termine degli esercizi esaminati (nonostante, in risposta al quesito n. 2.3, pag. 7, del questionario consuntivo per il 2020, l’organo di revisione dichiarò la regolare reintegrazione al 31.12.2020 della cassa vincolata utilizzata).

È di tutta evidenza la criticità della situazione finanziaria del comune di Trepuzzi (LE), che impone conseguentemente la tempestiva adozione di interventi finalizzati ad incrementare il flusso delle entrate – come del resto ammesso da quest’ultimo – nonché una più attenta programmazione della spesa, sotto il profilo della cassa.

L’ente, pertanto, vorrà comunicare alla Sezione ogni aggiornamento inerente alle iniziative finalizzate alla risoluzione delle criticità di cassa, soprattutto con

riguardo alle anticipazioni di tesoreria da restituire ed alle entrate vincolate di cassa da ricostituire.

4 Tempi di pagamento dei debiti commerciali

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 516/21 (cfr. paragrafo n. 5) è stata rilevata la situazione in merito al pagamento dei debiti commerciali pendenti al 31.12.2018, come rappresentata nel seguente prospetto:

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31.12.2018	n. fatture
58,87%	2.005	7.571.597,19	4.080.822,18	86,02	68,98	2.798.529,34	987

Fonte: dati MEF reperibili all'indirizzo http://www.mef.gov.it/focus/article_0055.html e <http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/open-data/pcm/index.html> (art. 1, comma 869, della l. 30.12.2018, n. 145)

Atteso che solo il 58,87% delle fatture commerciali ricevute dall'ente risultava pagato entro la fine dell'esercizio, è stato chiesto all'ente di compilare analogo prospetto recante gli aggiornamenti sullo *stock* di debito residuo al 31.12.2018, nonché al 31.12.2019, fornendo al contempo delucidazioni sulla criticità rilevata e sugli interventi correttivi, anche di natura organizzativa e/o procedimentale, finalizzati a rimediare alla medesima.

Con memoria prot. Cdc n. 2775/21 (cfr. paragrafo n. 5), il comune di Trepuzzi (LE) ha dichiarato che *“solo ed esclusivamente per carenza di personale nella struttura organizzativa, non riusciamo ancora ad allineare i dati reali della nostra contabilità con quanto risultante sulla PCC da cui avete giustamente estrapolato i dati. Il settore economico-finanziario nel suo complesso è fortemente carente di personale, considerato, inoltre, che allo stesso Settore è affidata la gestione giuridico-economica del personale, del contenzioso e, ad interim, dei Servizi sociali.*

Lo stock di debito esistente sul portale è ovviamente alterato dal mancato adeguamento sullo stesso per gli interventi correttivi sui pagamenti effettivamente erogati, sulle ipotesi transattive e su disallineamenti che proprio a partire dal 2020 si stanno affrontando con decisione e si prospetta un definitivo adeguamento entro il primo semestre di questo esercizio [2021].

Peraltro, l'ente con il ricorso alle ultime due anticipazioni di liquidità, 2019 e 2020, ha impattato fortemente sulla sua capacità di pagamento, tenuto conto anche dei conseguenti impegni pluriennali e del loro impatto sulla gestione complessiva relativa alla restituzione dell'ultima anticipazione del 2020.

Anche per diverse altre fatture, alcune annullate da note di credito da sistemare sulla PCC, altre in contestazione per quanto non molto rilevanti ed altre che sono state interessate dalle operazioni di anticipazione di liquidità, abbiamo provveduto a calcolare la tabella in Excel che ci avete allegato considerando gli effettivi movimenti contabili e calcolando, come da regole indicate dal MEF nella versione 1.0 del 30.12.2019, i tempi medi ponderati tanto di pagamento che di ritardo.

L'ente, come sopra anticipato, è fin da subito impegnato a rettificare tutte le informazioni, i pagamenti, i termini di sospensione e quant'altro necessario sulla PCC, al fine di allineare i dati con la propria situazione reale nel pieno rispetto della normativa vigente, entro i termini sopra dichiarati (...)".

Con successiva richiesta istruttoria prot. Cdc n. 5922/21 (cfr. paragrafo n. 5 della sezione II), è stata riscontrata la situazione relativa al pagamento dei debiti commerciali dell'ente al 31.12.2020, come esplicitata dal prospetto seguente:

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31.12.2020
85,91%	1.842	7.536.017,98	6.474.161,51	79	43	€ 278.499,70

Fonte: dati MEF reperibili all'indirizzo https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/i_debiti_commerciali_delle_pubbliche_amministrazioni/il_monitoraggio_dello_stock_di_debiti_commerciali_residui/ (art. 1, comma 869, della l. 30.12.2018, n. 145)

Per consentire un monitoraggio sull'andamento più recente dei pagamenti, è stato chiesto di trasmettere analogo prospetto recante aggiornamenti circa la situazione debitoria pendente. Al contempo, è stato chiesto altresì di fornire chiarimenti circa la persistente presenza in bilancio, al 31.12.2020, di residui passivi risalenti anche ad annualità anteriori al 2019, nonché di fornire indicazioni circa lo stato di avanzamento dell'attività di aggiornamento e di riallineamento dei dati inviati alla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) e circa la mancata pubblicazione sul sito dell'ente (nella sezione "Amministrazione trasparente") di un indicatore di tempestività dei pagamenti più aggiornato rispetto a quello per il 2018 (pubblicato in data 03.07.2019).

Con la memoria di risposta prot. Cdc n. 7218/21, l'ente ha inoltrato, in allegato, i seguenti prospetti, riferiti al 31.12.2019 ed al 31.12.2020:

Anno 2019

						stock debito residuo al 31/12/2019	
						1.058.396,58	

Anno 2020

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2020	n. fatture
85%	1581	7.481.709,70	6.359.895,24	20,26	50,36	278.499,70	294

Nella memoria (cfr. paragrafo n. 5 della sezione II), inoltre, l'ente ha sottolineato di aver *“assegnato a tutti i Settori un obiettivo strategico trasversale relativo al rientro e rispetto dei termini di pagamento consentiti dalla specifica normativa (...)”*, allegando a tal fine uno stralcio del PEG per il 2021, nel quale figura – tra gli obiettivi trasversali a tutti i settori – proprio quello della *“liquidazione fatture entro 15 giorni dall'accettazione”*, in vista del quale l'ente si attende, entro il 31.12.2021, il miglioramento del 30% dell'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti, rispetto al dato per il 2020.

Quanto ai residui passivi risalenti ad annualità anteriori al 2019 e ancora presenti in bilancio, il comune di Trepuzzi (LE) ha dichiarato che essi *“sono oggetto di monitoraggio definitivo al fine di valutarne la conservazione in sede di rendiconto 2021. Diversi attengono ad opere ancora in corso di esecuzione e altri a contraddittori in materia di forniture e situazioni debitorie nei confronti dell'ente da definire in via definitiva, prima della liquidazione di quanto dovuto (...)”*.

L'Amministrazione, ad ogni modo, ha assicurato che *“entro la fine dell'esercizio 2021 avverrà l'allineamento definitivo con la Piattaforma di certificazione dei crediti, obiettivo non ultimato sia per la mole di fatture da sistemare e sia per la carenza di personale che non ha consentito finora di raggiungere tale importante obiettivo, per quanto molto sia stato fatto, dati i mezzi disponibili.*

Per quanto attiene ai tempi medi di pagamento è stato aggiornato il sito web istituzionale, nella specifica sezione di Amministrazione trasparente, con i dati sulla tempestività dei pagamenti 2019 e 2020 (...)”.

Al riguardo, il Collegio prende atto di quanto rappresentato dal comune di Trepuzzi (LE), soprattutto con riferimento allo sforzo organizzativo sostenuto per riordinare i dati presenti nella PCC e all'accelerazione del processo dei pagamenti

delle fatture ricevute, invitandolo comunque a trasmettere ogni aggiornamento sul raggiungimento del summenzionato obiettivo strategico di *“garantire la tempestività dei pagamenti”*, rammentandosi la rilevanza anche euro-unitaria della disciplina in materia di contrasto ai ritardi nei pagamenti delle fatture commerciali (cfr. direttiva dell’Unione europea n. 2000/35/CE, legge comunitaria n. 39 del 2002 e d.lgs. n. 231 del 2002), nonché la vigenza di apposito sistema sanzionatorio previsto dall’art. 1, commi 859 e seguenti, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019).

5 Mutui

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 516/21 (cfr. paragrafo n. 6), il comune di Trepuzzi (LE) è stato invitato a voler trasmettere l’elenco dei mutui con residuo da erogare (con l’indicazione di una serie di informazioni specificamente elencate) e, nel caso di investimenti mai attivati o conclusi con economie di spesa, a fornire chiarimenti in merito alla mancata attivazione delle procedure di devoluzione, di estinzione anticipata o di somministrazione dei medesimi.

L’ente ha fornito riscontro con memoria prot. Cdc n. 2775/21 (cfr. paragrafo n. 6), evidenziando che *“i mutui con residuo da erogare sono di modesta entità e l’ente, comunque, nel corso dell’esercizio 2021 chiederà la devoluzione degli stessi, avendone deciso l’utilizzazione per adeguamento dei servizi igienici della sede municipale (...)”*. A tale memoria, il comune di Trepuzzi (LE) ha allegato l’elenco richiesto, dal quale emerge un importo residuo dei mutui in attesa di erogazione pari ad € 17.250,65 (su un totale finanziato, tra il 1975 ed il 2018, pari ad € 2.403.677,73).

Con successiva richiesta istruttoria prot. Cdc n. 5922/21 (cfr. paragrafo n. 5 della sezione I e paragrafo n. 6 della sezione II), è stato, innanzitutto, chiesto al comune di Trepuzzi (LE) di documentare l’istanza di devoluzione del predetto

residuo di finanziamenti in attesa di erogazione e di precisare lo stato di avanzamento delle opere finanziate. Inoltre, anche in relazione agli esercizi 2019 e 2020, si è invitato l'ente a trasmettere apposito elenco dei mutui con residuo da erogare, nonché a documentare la corretta contabilizzazione ed utilizzazione delle somme rivenienti dalla sospensione dei mutui soggetti alla gestione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex art. 112 del d.l. n. 18/2020 (come affermato dall'organo di revisione a pag. 6 del parere relativo al rendiconto 2020).

In riscontro, l'Amministrazione di Trepuzzi (LE) ha affermato (cfr. memoria di cui al prot. Cdc n. 7218/21, paragrafo n. 5 della sezione I) che *“la richiesta di devoluzione, rispetto al residuo da erogare di euro 17.250,65, non è stata più effettuata in quanto l'ente è in graduatoria per l'ammissione a finanziamento della ristrutturazione della sede municipale per efficientamento energetico, che gli consentirà di effettuare l'intervento previsto in tutti gli uffici comunali.*

Nella programmazione 2022 è prevista la richiesta di devoluzione di tale somma per adeguamento dell'aula consiliare, relativamente alla risistemazione delle postazioni dei consiglieri e della amplificazione.

Tale sistemazione risulta necessaria, data la vetustà di alcuni arredi e considerato che l'Ente non ha altre sale disponibili da utilizzare per eventi istituzionali, considerato che, di fatto, la sala consiliare viene molto spesso utilizzata anche per tali scopi (...).”

Al successivo paragrafo n. 6, sezione II, della memoria di risposta prot. Cdc n. 7218/21, l'ente ha evidenziato che *“per quanto attiene alla sospensione dei mutui MEF, per la parte capitale di circa 9.800,00 euro, si conferma che i relativi risparmi sono stati utilizzati per interventi di emergenza sanitaria in ottemperanza a quanto disposto dalla relativa normativa.*

Nello specifico sono stati utilizzati circa euro 3.500,00 per acquisto di attrezzatura di sanificazione degli automezzi comunali relativi ai 4 scuolabus al trasporto scolastico e ai 3 veicoli della Polizia Locale.

Per circa euro 6.500,00 sono stati effettuati interventi di adeguamento degli spazi adibiti a refezione scolastica al fine di garantire i servizi in ossequio al protocollo da Covid-19 (...)”.

Al riguardo, il Collegio prende atto di quanto rappresentato dal comune di Trepuzzi (LE), segnalando tuttavia il mancato riscontro alla richiesta di *“precisare lo stato di avanzamento delle opere finanziate con i mutui (...)*”, di cui al paragrafo n. 5 della Sezione I della richiesta prot. Cdc n. 5922/21.

La Sezione, pertanto, invita innanzitutto l’ente, in riscontro alla presente deliberazione, a trasmettere i chiarimenti richiesti, nonché copia della *“certificazione Covid”* inoltrata nei termini di legge (di cui si fa menzione a pag. 6 del parere del revisore sul rendiconto 2020).

Ad ogni modo, la Sezione raccomanda all’ente di fornire tempestivamente ogni aggiornamento circa l’avvenuta devoluzione, estinzione anticipata o somministrazione del predetto residuo di finanziamento di € 17.250,65, in linea con le indicazioni contenute nell’atto di indirizzo del 24 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno - Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali (cfr. paragrafo n. 2), secondo le quali *“una politica di “gestione attiva del debito” consente all’ente locale di modificare le proprie posizioni debitorie, in considerazione dell’andamento dei tassi d’interesse sul mercato o della propria situazione di bilancio: essa può, ad esempio, rendere opportuno, anche solo per ragioni di liquidità, una rimodulazione del profilo restitutorio del debito contratto. La riduzione degli oneri correlati al servizio del debito consente la liberazione di risorse utili a raggiungere in maniera più agevole l’equilibrio di parte corrente e l’eventuale autofinanziamento degli investimenti. Nel quadro delle possibili*

operazioni di ristrutturazione del debito vengono in rilievo la rinegoziazione e l'estinzione anticipata (totale o parziale) dei mutui e dei prestiti (...)".

6 Debiti fuori bilancio ed atti di transazione

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 516/21 (cfr. paragrafo n. 8), è stato chiesto all'ente di fornire - tramite apposita tabella - una serie di dati specificamente relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2018, nonché ad eventuali atti di transazione sottoscritti nel medesimo esercizio. Con particolare riferimento agli eventuali debiti fuori bilancio derivanti da acquisiti di beni e/o servizi senza il previo impegno di spesa, inoltre, sono state richieste rassicurazioni circa il rigoroso rispetto dei requisiti fissati dall'art. 194, comma 1, lettera e), del Testo Unico degli enti locali.

Con memoria prot. Cdc n. 2775/21 (cfr. paragrafo n. 8), l'ente in esame ha affermato di non aver riconosciuto nel 2018 *"alcun debito fuori bilancio, né derivante da sentenze immediatamente esecutive, né per acquisto di beni e/o servizi in violazione delle norme contabili riferibili al preventivo impegno e relativa autorizzazione di spesa (...)"*.

Per quanto attiene alle transazioni, l'ente ha allegato la richiesta tabella, debitamente compilata, precisando sul punto che *"le somme liquidate nell'esercizio [2018] sono coperte con risorse proprie di bilancio all'uopo stanziato sul bilancio di previsione"*.

Le delibere di approvazione delle transazioni nel 2018, in particolare, sono di seguito elencate, per un valore complessivo di € 42.200,00:

N. d'ordine	Nome creditore	Esercizio di emersione	deliberazione approvazione transazione		Pagamento transazioni nel 2018		
			numero	data	importo pagato nel 2018	Importo da pagare al 31/12/2018	residuo da pagare all'attualità
1	Spagnolo Vincenzo	2017	3	19/01/2018	600,00	0,00	0,00
2	De Pascalis Rita	2014	64	24/04/2018	12.000,00	0,00	0,00
3	Miglietta Enrichetta	2013	70	03/05/2018	7.500,00	0,00	0,00
4	Colonna Snc di Turco Donato e C.	2014-2015	71	03/05/2018	5.500,00	0,00	0,00
5	Maletesta Angelo	2016	88	30/05/2018	1.200,00	0,00	0,00
6	De Lorenzis Salvatore	2016	97	31/05/2018	1.200,00	0,00	0,00
7	Condominio "Il Sagittario"	2014	142	26/07/2018	1.600,00	0,00	0,00
8	Di Bella Roberto	2014	143	26/07/2018	3.800,00	0,00	0,00
9	Spalluto Alessandro	2015	206	20/11/2018	2.800,00	0,00	0,00
10	Miglietta Maria Grazia	2013	208	04/12/2018	6.000,00	0,00	0,00
	Totale				42.200,00		

Con successiva nota istruttoria prot. Cdc n. 5922/21 (cfr. sezione II, paragrafo n. 7), è stata rinnovata la predetta richiesta, con riferimento agli esercizi 2019 e 2020.

In risposta, l'Amministrazione di Trepuzzi (LE), con memoria prot. Cdc n. 7218/21 (cfr. sezione II, paragrafo n. 7), ha affermato che *“l'ente negli atti relativi ai riconoscimenti di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lettera e), del T.U.E.L., ha sempre allegato una relazione di dettaglio da parte del competente Responsabile di Settore in cui si evidenziano proprio gli aspetti relativi alla corretta quantificazione del vantaggio economico dell'ente nell'esercizio delle proprie funzioni assegnate dalla legge.*

Nelle indicate relazioni si analizzano puntualmente le condizioni atte alla reale quantificazione del vantaggio acquisito dall'ente e alla conseguente e reale diminuzione patrimoniale sofferta dal prestatore.

L'ufficio segreteria del Settore Affari generali garantisce l'avvenuta trasmissione delle relative deliberazioni alla competente Procura Regionale. Il Settore Economico-finanziario è impegnato alla verifica di tale trasmissione e alla eventuale allegazione di tali atti attraverso il Portale dei Servizi della Corte dei conti, come attualmente disposto.

Tale verifica verrà fatta anche per i riconoscimenti dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso del 2021 (...)”.

L'ente ha, altresì, inoltrato i dati dei debiti fuori bilancio riconosciuti negli esercizi 2019 e 2020, di seguito riproposti:

1) delibera consiliare n. 38/2019 del 30.07.2019 – debito derivante dal lodo arbitrale (art. 194, lettera a, T.U.E.L.) concluso il 07.03.2019 con la controparte (architetti Walter e Donata Greco) – importo di € 33.607,75 (liquidato nel 2019);

2) delibera consiliare n. 39/2019 del 30.07.2019 – debito per spese legali (art. 194, lettera a, T.U.E.L.) derivante da decreto ingiuntivo riconosciuto a favore dell'avv. Roberto Oliva – importo di € 696,32 (liquidato nel 2019);

3) delibera consiliare n. 63/2019 del 27/11/2019 – debito da sentenza T.A.R. Puglia n. 268/2019 (art. 194, lettera a, T.U.E.L.), pronunciata a favore della società “Calor System s.r.l.” – importo di € 160.376,00 (liquidato nel 2020);

4) delibera consiliare n. 64/2019 del 27.11.2019 – debito per liquidazione delle competenze professionali (art. 194, lettera e, T.U.E.L.) a favore dell'avv. Marcello Petrelli – importo di € 67.905,02 (liquidato nel 2020);

5) delibera consiliare n. 65/2019 del 27.11.2019 – debito derivante da decreto ingiuntivo n. 2975/2018 (art. 194, lettera a, T.U.E.L.) emesso a favore della società “S.G.M. Società di Gestione Multipla S.p.A.” – importo di € 8.677,45 (liquidato nel 2020);

6) delibera consiliare n. 66/2019 del 27.11.2019 – debito derivante da sentenza del Tribunale civile di Lecce n. 2813/2019 (art. 194, lettera a, T.U.E.L.) emessa a favore del sig. Antonio Maniglio – importo di € 11.488,81 (liquidato nel 2020);

7) delibera consiliare n. 67/2019 del 27.11.2019 – debito derivante da sentenza di Giudice di Pace n. 6285/2015 (art. 194, lettera a, T.U.E.L.) emessa a favore della sig.ra Pierlucia Cuna – importo di € 572,97 (liquidato nel 2020);

8) delibera consiliare n. 24/2020 del 06.07.2020 – debito da sentenza T.A.R. Puglia n. 268/2019 (art. 194, lettera a, T.U.E.L.) pronunciata a favore della società “Calor System s.r.l.”, dell’ingegner Pantaleo Piccinno e dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani – importo complessivo di € 176.376,00 (pagato nel 2020; cfr. delibera di cui al precedente punto n. 3);

9) delibera consiliare n. 41/2020 del 28.10.2020 – debito derivante da sentenza di Giudice di Pace n. 804/2020 (art. 194, lettera a, T.U.E.L.) emessa a favore della sig.ra Anna Maria Russo e dell’avv. Martina Nadia – importo complessivo di € 5.375,20.

Per ciascuna delle summenzionate deliberazioni, l’ente ha rappresentato l’avvenuta trasmissione alla Procura presso la Corte dei conti per la Puglia.

Quanto agli atti di transazione approvati tra 2019 e 2020, l’ente ha trasmesso i seguenti elenchi:

N. d'ordine	Nome creditore	Esercizio di emersione	deliberazione approvazione transazione		Pagamento transazioni nel 2019		
			numero	data	importo pagato nel 2019	Importo da pagare al 31/12/2019	residuo da pagare all'attualità
1	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE	2018	3	15/02/2019		75.651,85	
2	COOP. C.S.S. RISVEGLIO ARL DI GALATONE	2018	56	30/03/2019	27.000,00		
3	MIGLIORINI ANTONIO STEFANO	2014	72	18/04/2019	2.100,00		
4	GIANNONE SANTINO E CAPODIECI DANIELA COSIMA	2014	126	25/06/2019	10.500,00		
5	DE PASCALIS RITA	2018	152	30/07/2019	4.000,00		
	Totale				43.600,00	75.651,85	

N. d'ordine	Nome creditore	Esercizio di emersione	deliberazione approvazione transazione		Pagamento transazioni nel 2020		
			numero	data	importo pagato nel 2020	Importo da pagare al 31/12/2020	residuo da pagare all'attualità
1	AVV. SALVATORE TAURINO	2019	45	12/05/2020	7.000,00 €		
2	PEZZUTO MARIO	2019	85	23/07/2020	15.642,71 €		
3	SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI	2019	132	24/10/2020	7.301,52 €		
4	DE MARCO DIEGO	2020	147	24/11/2020	1.500,00 €		
	Totale				31.444,23 €		

Al riguardo, si osserva che, secondo quanto comunicato dalla Procura regionale contabile, non risulterebbe effettuata la trasmissione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio n. 24/2020.

Inoltre, le delibere sarebbero state per lo più trasmesse alla Sezione giurisdizionale della Corte, anziché direttamente alla Procura regionale. Quest'ultima circostanza, in particolare, si pone in contrasto con l'art. 23, comma 5 della legge n. 289/2002, ai sensi del quale *"i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti"*.

Sebbene ciò non abbia precluso la trasmissione delle delibere alla competente Procura, si raccomanda per il futuro una più rigorosa osservanza del precetto normativo.

Inoltre, si invita l'Amministrazione di Trepuzzi (LE) a fornire, in riscontro alla presente deliberazione, ragguagli in ordine alla mancata trasmissione della deliberazione consiliare n. 24/2020 (che riguarderebbe il debito derivante dalla sentenza del T.A.R. n. 268/2019, peraltro già riconosciuto con precedente deliberazione consiliare n. 63/2019).

7 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e trasmissione dei bilanci consolidati del gruppo amministrazione pubblica

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 516/21 (cfr. paragrafo n. 9), è stata rilevata la mancata trasmissione della revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente al 31.12.2017 (da effettuarsi entro il 31.12.2018), mentre risultava trasmessa quella successiva, riferita alla data del 31.12.2018 (dei cui alla deliberazione consiliare n. 72 del 31.12.2019).

In secondo luogo, essendo emersa dalle delibere consiliari n. 43 del 30.09.2017 e n. 72 del 31.12.2019 la volontà del comune di Trepuzzi (LE) di procedere alla dismissione delle partecipazioni nelle società "Servizi Pubblici Ambientali S.p.A.", "G.A.L. Valle della Cupa Nord Salento s.r.l." e "Farmacia comunale di Trepuzzi s.r.l.", l'ente è stato invitato a trasmettere aggiornamenti circa lo stato di avanzamento di siffatte procedure di alienazione.

Con memoria prot. Cdc n. 2775/21 (cfr. paragrafo n. 9), l'Amministrazione di Trepuzzi (LE) ha chiarito che *"per mero errore di interpretazione del Responsabile del Settore Economico-finanziario non si è proceduto alla formale ricognizione, con atto consiliare, delle partecipazioni societarie, avendo comunque approvato il bilancio consolidato dell'ente ed individuato il relativo perimetro di consolidamento e ritenendo, erroneamente, che in tal modo avesse ottemperato anche alla ricognizione."*

Per quanto attiene alla prevista dismissione delle quote della Servizi Pubblici Ambientali S.p.A., si conferma tale decisione, come riferita nell'Assemblea dei soci, atteso che tale società, come sopra indicato, non è più operativa e non svolge più il servizio da diversi anni, per [il] quale fu costituita con la partecipazione di alcuni Comuni del Nord Salento.

Per la società Farmacia comunale di Trepuzzi s.r.l., di cui questo Ente detiene la maggioranza di partecipazione e la titolarità della autorizzazione, si comunica che è stata già acquisita la stima del valore da porre a base d'asta pubblica, per complessivi euro 1.479.695,00, e che tale avviso d'asta sarà nel mese di aprile pubblicato sulla G.U., sul sito web istituzionale dell'ente, su un giornale a carattere nazionale e su uno a livello locale, oltre ad essere inviato alla Federazione nazionale e provinciale dei Farmacisti.

Si specifica la volontà dell'ente di destinare i proventi di tale alienazione per estinzione anticipata dell'indebitamento, nel caso specifico del B.O.C. 2005-2025 a rata costante, con recupero di liquidità dell'ente di circa euro 280.000,00 per la relativa data a far tempo del 2022 e per i successivi 3 anni. Tanto nell'ottica, che proseguirà con altre alienazioni patrimoniali, di recuperare elasticità di gestione e per una riallocazione delle risorse più produttiva, anche ai fini del recupero di liquidità di cui l'ente necessita prioritariamente (...)".

Con successiva richiesta istruttoria prot. Cdc n. 5922/21, si è fatta presente (cfr. sezione I, paragrafo n. 6), altresì, la mancata trasmissione del bilancio consolidato per il 2017 alla BDAP, invitando l'ente a motivare tale omissione. Inoltre (cfr. sezione II, paragrafo n. 8), sono stati richiesti ulteriori aggiornamenti in ordine alla cessione della partecipazione nella società "Farmacia comunale di Trepuzzi s.r.l.", alla modifica gestionale della società "Servizi Pubblici Ambientali S.p.A." e allo stato della definizione delle gestioni pregresse del "G.A.L. Valle della Cupa Nord Salento s.r.l."

Il comune di Trepuzzi (LE) ha dato riscontro alle richieste istruttorie con memoria prot. Cdc n. 7218/21 (cfr. sezione I, paragrafo n. 6, e sezione II, paragrafo n. 8), sottolineando che la mancata trasmissione del bilancio consolidato per il 2017 (a differenza dei bilanci consolidati per gli esercizi 2016, 2018 e 2019, trasmessi alla

BDAP) è addebitabile a *“una mera dimenticanza, atteso che l’ente ha approvato tale bilancio in data 01.10.2018, con deliberazione consiliare n. 24, e lo ha pubblicato sul sito, nell’apposita sezione Amministrazione trasparente Sezione Bilancio consuntivo, in data 08.10.2018 (...)”*.

Al riguardo, il comune di Trepuzzi (LE) ha precisato di aver *“incontrato grosse difficoltà nella riconversione degli archivi del precedente programma di contabilità avvenuta proprio nel corso del 2018, da APK Sistem a Civilia Next, che ha creato molti problemi nella estrapolazione precisa dei dati per la elaborazione dei file in xml da trasmettere al BDAP. Si è provveduto a tale invio dopo aver verificato con certezza la riconversione di tali dati e la loro corrispondenza alle risultanze contabili (...)”*.

In secondo luogo, l’Amministrazione di Trepuzzi (LE), nel rinviare a quanto già dichiarato in punto di accantonamento al fondo perdite delle società partecipate, ha evidenziato che *“per quanto attiene alla società Servizi Pubblici Ambientali SpA, dopo vani tentativi con il Comune di Lecce in merito alla individuazione di idoneo sito per il trattamento finale dei rifiuti urbani, è stata abbandonata l’idea di modificazioni gestionali e si sta procedendo (...) alla cessione definitiva delle quote di partecipazione.*

Per quanto attiene alla definizione delle gestioni pregresse del G.A.L. Valle della Cupa – Nord Salento s.r.l., sono in corso di ultimazione i rapporti creditorî con la Regione Puglia per la definitiva liquidazione della società in questione (...)”.

Ciò posto, si osserva che, per quanto concerne l’obbligo di ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute, l’articolo 20 del citato Testo Unico delle società partecipate (di cui al d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.), dispone che *“le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la*

loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (...).

I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui al decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 [del T.U.S.P.] e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 [del T.U.S.P.] (...).

La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (...)".

Ciò posto, si ribadisce l'importanza dell'adempimento della ricognizione annuale delle partecipazioni societarie e della relativa trasmissione alle autorità competenti, suscettibile di far insorgere in capo all'organo inadempiente una responsabilità amministrativo-contabile, sia di tipo sanzionatorio che di tipo risarcitorio. Tale adempimento, d'altra parte, non può ritenersi sostituito da quello dell'individuazione del perimetro del c.d. "gruppo amministrazione pubblica" e dell'approvazione del bilancio consolidato, attesa la diversa finalità di questi ultimi (che potrebbero anche non riguardare tutte le società e gli organismi partecipati dall'ente, bensì soltanto quelli "rilevanti").

Il Collegio, pertanto, non può che raccomandare al comune di Trepuzzi (LE), per il futuro, maggiore attenzione e puntualità nell'esecuzione dell'adempimento di cui trattasi.

Per quel che concerne le procedure di dismissione delle partecipazioni tuttora possedute, la Sezione invita altresì l'ente a trasmettere tempestivamente ogni aggiornamento al riguardo, nonché in merito alla definizione dei rapporti creditorio-debitori pendenti tra il G.A.L. Valle della Cupa Nord Salento e la Regione Puglia, propedeutica alla liquidazione del primo.

Sulla base di quanto dichiarato nella memoria prot. Cdc n. 7218/21 (cfr. sezione II, paragrafo n. 1.2), la Sezione raccomanda comunque all'ente la massima prudenza nella contabilizzazione e nello stanziamento delle entrate previste in conseguenza della dismissione delle predette partecipazioni, trattandosi di poste non aventi natura certa, bensì connotate da un non irrilevante grado di aleatorietà.

Per quanto riguarda, invece, la mancata trasmissione alla BDAP del bilancio consolidato di gruppo per il 2017, la Sezione, pur prendendo atto delle difficoltà di carattere informatico-gestionale rappresentate, non può non constatare la violazione del precetto di cui all'articolo 9, comma 1-*quinquies* del d.l. n. 113/2016, convertito dalla legge n. 160/2016, ai sensi del quale *“in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali (...) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di*

personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia (...)".

Ciò posto, si raccomanda per il futuro una maggiore attenzione nella trasmissione alla BDAP dei documenti contabili, invitando altresì l'Amministrazione di Trepuzzi (LE) - in riscontro alla presente deliberazione - a fornire rassicurazioni circa la mancata assunzione di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, nelle more dell'esecuzione dell'adempimento.

8 Organismi partecipati. Rapporti debitori e creditori con l'ente

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 516/21 (cfr. paragrafo n. 10), rilevato quanto dichiarato dall'organo di revisione dell'ente circa l'inadeguatezza del relativo sistema informativo a rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le società e gli organismi partecipati, sono state chieste spiegazioni in merito, nonché aggiornamenti circa l'eventuale superamento della criticità.

Al contempo, si è invitato l'ente a produrre in copia i prospetti dimostrativi dei debiti e crediti reciproci pendenti verso gli organismi partecipati, corredati della doppia asseverazione resa dai rispettivi organi di revisione, conformemente all'art. 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. n. 118/2011.

In riscontro, con memoria prot. Cdc n. 2775/21 (cfr. paragrafo n. 10), il comune di Trepuzzi (LE) ha dichiarato che *"la criticità evidenziata è stata superata, considerato che con le società partecipate l'ente non intrattiene rapporti diretti di servizio (...) e che con la società Farmacia Comunale di Trepuzzi s.r.l. l'unica operazione infragruppo*

è quella relativa alla riscossione dei fitti attivi per la sede della stessa farmacia di proprietà comunale. L'ente da tempo ha adottato un sistema di partitari di sottoconto per ogni fornitore che garantiscono di rilevare ogni tipologia di rapporto economico-finanziario-patrimoniale con i rispettivi utenti/fornitori di beni e servizi. Si conferma che l'Ente ha sempre tenuto contatti diretti con le partecipate in questione e che ha sempre acquisito le dichiarazioni richieste ai fini di quanto previsto dalle relative norme indicate in istruttoria.

Si specifica che il prospetto informativo della Farmacia Comunale di Trepuzzi s.r.l. è firmato solo dalla presidente del CdA non essendo previsto per la società Collegio sindacale, e considerato che l'unica operazione con l'ente è relativa al fitto per la locazione dell'immobile, come evidenziato nelle operazioni infragrupo in sede di approvazione del bilancio consolidato (...)".

Con successiva richiesta istruttoria di cui al prot. Cdc n. 5922/21 (cfr. sezione II, paragrafo n. 9), sulla base di quanto dichiarato dal revisore in risposta al questionario consuntivo 2019 e nel parere al rendiconto 2020, con riferimento al contenuto dei prospetti dimostrativi dei crediti e debiti reciproci verso gli organismi partecipati, il comune di Trepuzzi (LE) è stato invitato a voler inoltrare le predette note informative, debitamente corredate dell'asseverazione degli organi di revisione dell'ente e degli organismi stessi, in conformità al già richiamato art. 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. n. 118/2011.

In risposta, l'ente, con memoria prot. Cdc n. 7218/21 ha inviato le richieste note informative, ribadendo al riguardo (cfr. sezione II, paragrafo n. 9) che *"per la Farmacia Comunale di Trepuzzi s.r.l. l'attestazione è avvenuta a firma del legale rappresentante, mancando per tale società il Collegio sindacale per effetto dell'adeguamento statutario (...)"*.

Alla luce degli elementi istruttori forniti dall'ente, si formulano le seguenti considerazioni.

Il comune di Trepuzzi (LE) ha documentato rapporti economico-patrimoniali reciproci con i rispettivi organismi partecipati per l'importo complessivo di € 22.811,00, interamente riconducibile ai fitti corrisposti dalla "Farmacia Comunale di Trepuzzi s.r.l." al medesimo, in forza del contratto di locazione della sede in cui la società in oggetto è ubicata. Siffatto importo è stato pagato annualmente, nella misura di € 7.597,00 per l'esercizio 2018 (pagamento avvenuto il 30.04.2019), € 7.652,00 per il 2019 (pagamento avvenuto il 25.06.2020) ed € 7.562,00 per il 2020 (pagamento avvenuto in data 15.04.2021).

La mancata asseverazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali reciproci da parte degli organi di revisione tanto dell'ente quanto dei rispettivi organismi partecipati - anche nell'ipotesi in cui gli stessi siano pari a zero - non risulta conforme al dettato normativo. Il vigente articolo 11, comma 6 del d.lgs. n. 118/2011, infatti, dispone che *"la relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare, la relazione illustra: (...);*

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (...)".

Al riguardo, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 2/2016/QMIG del 19 gennaio 2016, ha affermato che *“la disposizione dettata dall’art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede l’inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali anche degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali.*

Gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente territoriale devono necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto “gruppo amministrazione pubblica”, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 del d.lgs. n. 118/2011 (...).

L’asseverazione da parte dell’organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell’ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi (...).

Nelle società a responsabilità limitata controllate/partecipate da enti territoriali, ove non sia obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti, ai sensi dell’art. 2477, co. 2, c.c., è rimessa all’autonomia statutaria la facoltà di designare un organo di controllo.

In caso di mancata individuazione, nello statuto della società a responsabilità limitata o del consorzio, di un organo di controllo, spetta all’ente territoriale socio individuare, all’interno dell’organismo, il soggetto chiamato ad assolvere la nota informativa attestante i reciproci rapporti debitori e creditori, senza previsione di compensi aggiuntivi (...).”

Ciò posto, considerato che le relazioni sulla gestione allegate ai rendiconti di gestione dell’ente per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 non risultano contenere la

prescritta asseverazione da parte dei competenti organi di revisione (diversamente da quanto dichiarato dall'organo di revisione in risposta al quesito n. 12.2, pag. 19, del questionario consuntivo 2020), si esorta il comune di Trepuzzi (LE) a rimediare alla predetta criticità, soprattutto in funzione dei futuri rendiconti di gestione, secondo le suddette indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie di questa Corte, evidenziandosi d'altra parte che, a differenza delle altre società partecipate/controllate dall'ente, la "Servizi Pubblici Ambientali S.p.A." risulta provvista di un collegio sindacale, composto da n. 5 componenti (cfr. dati al 10.12.2021 della Camera di commercio per la Provincia di Lecce, consultabili mediante l'applicativo *Telemaco*).

9 Tardiva approvazione dei rendiconti di gestione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020. Mancata trasmissione alla BDAP del bilancio di previsione per il 2018.

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 516/21 (cfr. paragrafo n. 11), è stata rilevata la tardiva approvazione del rendiconto di gestione per il 2018, avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 34/2019 del 06.07.2019, in ritardo rispetto alla scadenza del 30 aprile fissata dall'art. 227, comma 2 del Testo Unico degli enti locali. Conseguentemente, è stato chiesto all'ente di fornire giustificazioni a riguardo.

Con successiva nota istruttoria prot. Cdc n. 5922/21 (cfr. sezione II, paragrafo n. 11), è stata altresì rilevata la tardività dell'approvazione dei rendiconti per gli esercizi 2019 e 2020, avvenuta rispettivamente con delibere consiliari n. 32/2020 del 01.09.2020 (rispetto alla scadenza del 30.06.2020, fissata dal d.l. n. 18/2020) e n. 31/2021 del 28.06.2021 (rispetto alla scadenza del 31.05.2021, ai sensi del d.l. n. 56/2021).

Con quest'ultima richiesta (cfr. sezione I, paragrafo n. 7), peraltro, si è messa in risalto anche la mancata trasmissione alla BDAP, alla data del 21.09.2021, del bilancio previsionale per il 2018, invitando pertanto l'Amministrazione a fornire giustificazioni.

Con memoria di cui al prot. Cdc n. 2775/21 (cfr. paragrafo n. 11), in merito alla tardività dell'approvazione del rendiconto per il 2018, il comune di Trepuzzi (LE) ha dichiarato che *“anche tale criticità sconta la carenza strutturale di personale dell'ente che, date le delicate e rilevanti operazioni di ricognizione finale dello stato economico-finanziario dell'ente, non sono ancora del tutto acquisite da tutti i responsabili di settore e che necessitano dell'intervento puntuale, con tutte le conseguenti criticità e difficoltà, del settore economico-finanziario che, a sua volta, è abbondantemente sottodimensionato in materia di personale dipendente, per quanto si stia cercando di sopperire a tali deficienze utilizzando al massimo le dotazioni informatiche e i relativi software gestionali. Si assicura il massimo impegno per rispettare nel futuro le scadenze previste dalle norme anche in funzione di una gestione complessiva delle risorse più efficiente, economica e, soprattutto, efficace (...).”*

Con successiva memoria prot. Cdc n. 7218/21 (cfr. sezione II, paragrafo n. 11), relativamente alla tardiva approvazione del rendiconto 2020, l'ente ha affermato che *“la tardività dell'approvazione del rendiconto 2020 è stata fortemente caratterizzata dalla situazione di assoluta emergenza che anche il Comune di Trepuzzi ha dovuto affrontare nel 2020. La difficoltà è stata principalmente dovuta alla esatta quantificazione dei fondi vincolati per disposizione di legge in merito ai diversi trasferimenti eccezionali avvenuti nell'anno 2020 e relativi alle funzioni fondamentali, ai ristori diversi e alle esatte elaborazioni, alquanto complesse, delle relative certificazioni come trasmesse nei termini previsti dalla legge. Si assicura che, al fine di garantire una definitiva ricognizione dello stato*

finanziario dell'ente, è stata data specifica disposizione ai Responsabili di Settore della volontà di approvare il rendiconto dell'anno 2021 entro il mese di febbraio 2022 per garantire l'attuazione di tutte le misure di contenimento della spesa e, principalmente, di tutte le misure previste per un forte recupero delle entrate patrimoniali e tributarie, che rappresentano il nodo fondamentale delle criticità finanziarie in cui versa questo Comune (...)".

Quanto alla omessa trasmissione alla BDAP, al 21.09.2021, del bilancio previsionale per il 2018, con la memoria prot. Cdc n. 7218/21 (cfr. sezione I, paragrafo n. 7), il comune di Trepuzzi (LE) ha dichiarato che *"anche per take fattispecie si riporta la difficoltà incontrata (...), tenuto conto che l'ente aveva pubblicato il bilancio di previsione 2018, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente - Sezione Bilancio preventivo, in data 04.05.2018. Si assicura l'avvenuto allineamento di tutti gli archivi contabili, anche relativi agli anni precedenti, e la comunicazione nei tempi previsti degli altri dati contabili relativi alle annualità successive (...)"*.

Ciò considerato, il Collegio prende atto delle difficoltà organizzative e gestionali più volte ribadite dall'ente, rammentando al contempo l'importanza e la centralità della tempestiva approvazione e trasmissione alla BDAP dei documenti contabili, alla luce del già citato art. 9, comma 1-*quinquies* del d.l. n. 113/2016, nonché dell'art. 141 del Testo Unico degli enti locali che contempla anche la possibilità dello scioglimento dei consigli comunali in ipotesi di mancata tempestiva approvazione dei bilanci.

Si raccomanda, pertanto, per il futuro maggiore puntualità nell'esecuzione degli adempimenti e si invita, altresì, il comune di Trepuzzi (LE) a fornire rassicurazioni - in riscontro alla presente deliberazione - circa la mancata assunzione di personale e la mancata stipula di rapporti lavorativi di qualsivoglia

tipologia, in violazione dell'art. 9, comma 1-*quinquies* del d.l. n. 113 del 2016 (analogamente a quanto *supra* richiesto, cfr. paragrafo n. 7).

10 Superamento dei parametri di deficitarietà

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 5922/21 (cfr. sezione II, paragrafo n. 10), si è riscontrato, sia con riferimento all'esercizio 2019 che al 2020, il superamento di taluni parametri di deficitarietà.

In particolare, nel 2019 risultano sfiorati il parametro n. 3.2, relativo alle anticipazioni chiuse solo contabilmente, e il parametro n. 13.1, relativo ai debiti riconosciuti e finanziati, laddove nel 2020 risulta sfiorato il parametro n. 3.2.

A fronte della richiesta di spiegazioni, l'Amministrazione di Trepuzzi (LE), con memoria prot. Cdc n. 7218/21 (cfr. sezione II, paragrafo n. 10) ha dichiarato che *"si tratta di un errore di indicazione, considerando tale inserimento in conseguenza di uno sfioramento per 3 anni consecutivi. Si assicura la massima attenzione per i prossimi anni che vedono questo Ente fortemente impegnato nell'attività di riequilibrio gestionale anche per le indicazioni sopra fornite (...)"*.

Alla luce delle motivazioni sopra riportate, la Sezione – nel ribadire quanto già esposto e raccomandato – rammenta che anche il superamento di un solo parametro, pur non rendendo l'ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità, la quale richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive. Tale considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, si riscontra il superamento di uno stesso parametro per più esercizi.

11 Aggiornamento degli inventari

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 5922/21 (cfr. sezione II, paragrafo n. 12) si sono richiesti al comune di Trepuzzi (LE) aggiornamenti e chiarimenti in merito alla circostanza affermata dal relativo revisore a pag. 32 del parere al rendiconto 2019, ovvero che l'ente non aveva ancora terminato le procedure di valutazione dei propri cespiti rispetto ai nuovi criteri, impegnandosi tuttavia ad una puntuale e definitiva rilevazione nel corso del 2020.

Il revisore, inoltre, ha affermato che l'ente, per quanto dotato di idonee procedure contabili informatiche per la compilazione e la tenuta dell'inventario, non aveva ancora ultimato le rilevazioni sistematiche ed aggiornate sull'effettiva consistenza del proprio patrimonio, con conseguente mancata conciliazione fra inventario contabile ed inventario fisico.

Siffatta criticità si sarebbe protratta anche nell'esercizio 2020, secondo quanto attestato dal revisore nel parere al rendiconto 2020 (cfr. pagg. 28 e 29).

In risposta a quanto richiesto, l'Amministrazione di Trepuzzi (LE), con memoria prot. Cdc n. 7218/21 (cfr. sezione II, paragrafo n. 12), ha specificato di aver *“definito la valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri e che sta implementando nel sistema informativo-contabile ogni elemento idoneo alla corretta rilevazione sistematica e puntuale delle sue disponibilità di beni mobili e immobili. In questi giorni si stanno effettuando test di simulazione per valutare la definitiva e corretta rilevazione dei dati e la loro fedele elaborazione (...)”*.

Tale affermazione trova riscontro nella risposta resa dal revisore al quesito n. 5.1, a pag. 20, del questionario consuntivo 2020, secondo la quale *“è in corso il completamento delle valutazioni dei beni come da nuove disposizioni che sarà concluso entro l'esercizio 2021”*.

Il Collegio prende, dunque, atto di quanto asserito dal comune di Trepuzzi (LE), rammentando che l'articolo 230, comma 7 del Testo Unico degli enti locali stabilisce che questi ultimi " *provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari*".

Trattasi, infatti, di un rilevante obbligo di legge, finalizzato a garantire l'attendibilità dei documenti su cui si fonda la contabilità economico-patrimoniale dell'ente, di cui si raccomanda pertanto lo scrupoloso e puntuale adempimento.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005 e dall'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, in relazione al controllo sui rendiconti 2018, 2019 e 2020 del comune di Trepuzzi (LE)

ACCERTA

la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria e le irregolarità, indicate in parte motiva, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente, in relazione ai seguenti aspetti:

- insufficiente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'ambito del risultato di amministrazione di ciascuno degli esercizi esaminati;
- insufficiente accantonamento al fondo perdite delle società partecipate nell'ambito del risultato di amministrazione di ciascuno degli esercizi esaminati;
- insufficiente capacità di riscossione delle entrate proprie - soprattutto in conto residui - nonché non corretta o completa effettuazione delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi rivenienti dagli esercizi pregressi e conservati in bilancio;

- grave situazione di cassa verificatasi al termine degli esercizi considerati, caratterizzata soprattutto dalla presenza di giacenze vincolate da ricostituire ed anticipazioni di tesoreria da restituire, nonché dall'insufficienza delle disponibilità liquide potenziali rispetto all'ammontare dei debiti esigibili a fine esercizio;

- sforamento dei termini per il pagamento dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili, con conseguente formazione di ingenti *stock* di debito commerciale pendente alla fine di ciascun esercizio esaminato, nonché incompleto aggiornamento dei dati contabili trasmessi alla Piattaforma dei crediti commerciali;

- tardiva trasmissione alla BDAP del bilancio consolidato di gruppo per il 2017 e del bilancio preventivo dell'ente per il 2018, nonché tardiva approvazione dei rendiconti di gestione di ciascuno degli esercizi esaminati;

- mancata doppia asseverazione dei rapporti debitori-creditori pendenti tra l'ente ed i rispettivi organismi partecipati (anche laddove siano pari a zero);

- superamento di parametri di deficitarietà.

DISPONE

- che il comune di Trepuzzi (LE) adotti tempestivamente ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità rilevate nella presente deliberazione e, in particolare, provveda a calcolare correttamente e nel rispetto dei principi contabili armonizzati il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione, nonché ad effettuare tutti gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente;

- che l'organo di revisione del comune di Trepuzzi (LE) svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, un'attenta attività di controllo e vigilanza, riferendo a questa Sezione regionale di controllo ogni aspetto rilevante;

- che la presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del comune di Trepuzzi (LE) per gli adempimenti di rispettiva competenza;

- che la deliberazione consiliare di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'ente e di adozione di tutti i provvedimenti richiesti da questa Sezione regionale di controllo, se non direttamente previsto, venga adottata dal comune di Trepuzzi (LE) entro il termine di giorni 60 (*sessanta*) dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia.

La deliberazione consiliare e tutti gli ulteriori atti adottati dall'ente dovranno essere trasmessi a questa Sezione regionale di controllo, unitamente all'attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione, disposto dall'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nei successivi 30 (*trenta*) giorni.

Così deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022.

Il Magistrato Relatore

Nunzio Mario TRITTO

Il Presidente

Enrico TORRI